

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

NELLA SEDUTA DEL 7 APRILE 1959

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore

ONOREVOLI SENATORI. — 1. - Il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, emanato subito dopo il provvedimento che sopprime tutte le istituzioni fasciste, ricostituì gli Ordini forensi ed affidò alle assemblee degli avvocati e dei procuratori l'elezione dei relativi Consigli. In virtù di tale decreto fu anche costituito il Consiglio nazionale, al quale furono attribuite le funzioni giurisdizionali già esercitate dal soppresso Consiglio superiore forense; il potere di eleggere il Consiglio nazionale fu dato ai Consigli locali i quali esercitano tale potere con un voto il cui valore è proporzionato al numero degli iscritti. Peraltro, il legislatore considera tale disciplina del tutto provvisoria, essendosi riservato di provvedere, in un secondo momento, alla riforma generale dell'ordinamento delle professioni forensi.

È vero, altresì, che il costituente — nella VI Disposizione transitoria — si riservava di procedere alla revisione di tutti gli organi speciali di giurisdizione allora esistenti. È, tuttavia, da ritenere, come sarà meglio precisato in seguito, che, non essendo ancora intervenuta la prevista revisione, nes-

sun ostacolo, in concreto, rappresenti la accennata norma costituzionale per la conservazione delle funzioni giurisdizionali al Consiglio nazionale forense.

2. - A questo doppio ordine di ragioni, costituito, come si è visto, dalla provvisorietà della disciplina contenuta nel decreto legislativo luogotenenziale del 1944 e dalla necessità di adeguare le norme concernenti le funzioni del Consiglio nazionale ai precetti della Costituzione, si aggiunsero i voti espressi ripetutamente nei vari Congressi nazionali della categoria professionale, intesi ad ottenere il potenziamento degli Ordini locali e del Consiglio nazionale ed una maggiore autonomia per detti organismi.

Tutte queste ragioni indussero il Ministro per la grazia e giustizia ad affidare il compito di preparare lo schema di un nuovo ordinamento forense ad una Commissione che, in un primo momento, fu composta prevalentemente da liberi professionisti e successivamente solo da essi.

La Commissione assolse il suo compito, redigendo un progetto di cui il disegno di legge ha conservato inalterata non solo la

sostanza, ma anche la forma, essendosi limitato ad apportarvi poche modifiche.

È inutile dire che tali modifiche sono state dettate dalla necessità di contenere nei limiti inderogabilmente fissati dalla Costituzione, e da tutti gli altri principi generali che governano l'ordinamento giuridico italiano, le richieste di autonomia avanzate dalle categorie forensi.

3. - Le disposizioni contenute nel titolo I sono di carattere generale. La prima di esse, innovando alla disciplina vigente, qualifica come pubblica funzione l'attività forense. Al riguardo era stata affacciata qualche riserva, osservandosi che la funzione del patrono, indubbiamente di pubblico interesse, non assume tuttavia stretto carattere di ufficialità.

Si è, però, aderito alla proposta della Commissione ministeriale di qualificare come pubblica funzione il patrocinio forense, in considerazione del fatto che gli avvocati e procuratori, pur essendo ordinati in libera professione, esercitano attività di necessari collaboratori della giustizia.

Merita, poi, di essere messo in evidenza che la disposizione in esame ha risolto il non facile problema della natura del Consiglio nazionale e del rapporto strutturale che lo lega agli organismi professionali locali.

Ciò si è ottenuto creando una organizzazione per così dire federalistica, nella quale i singoli Ordini locali, che hanno personalità giuridica e rappresentano gli interessi collettivi dei propri iscritti, costituiscono nel loro complesso, per il conseguimento degli scopi di interesse generale, un unico Ordine nazionale, avente anch'esso personalità giuridica e rappresentato dal Consiglio nazionale forense.

Tanto gli Ordini locali che l'Ordine nazionale hanno personalità giuridica pubblica e si inquadrano, quindi, nella organizzazione indiretta della pubblica Amministrazione.

4. - Nell'articolo 2 sono indicati gli scopi essenziali che gli Ordini sono chiamati a perseguire e viene, espressamente, attribuita ad essi, in maniera esclusiva, la rappresentanza e la tutela degli interessi professionali,

di natura morale, culturale ed economica degli iscritti nell'albo.

Trattasi di norma profondamente innovatrice, che mira a risolvere per le professioni forensi il problema generale, vivamente discusso in passato e tuttora aperto, della possibilità della coesistenza degli Ordini professionali con le corrispondenti associazioni sindacali di categoria e dei limiti delle rispettive sfere di competenza.

La soluzione accolta dal disegno di legge, mentre corrisponde ad unanime voto dei professionisti forensi, non appare contrastante con i precetti della Costituzione in materia di libertà di organizzazione sindacale.

È valido, infatti, il rilievo di ordine generale che le associazioni dei liberi professionisti non possono ricevere una disciplina identica a quella riservata alle associazioni degli altri lavoratori, sia in ragione della natura autonoma delle prestazioni dei liberi professionisti, sia per la mancanza di una contrapposta associazione di datori di lavoro.

È sembrato, d'altro canto, opportuno accontentare nell'Ordine forense ogni attribuzione in materia di tutela degli interessi professionali, ad evitare il sorgere di concorrenti organizzazioni e dei relativi conflitti di competenza, come già si è verificato in passato, a tutto detrimento della dignità della professione.

5. - L'articolo 3 dello schema elaborato dalla Commissione ministeriale disponeva che « gli Ordini nell'esercizio delle loro funzioni e gli avvocati e i procuratori nell'esercizio della loro professione sono soggetti soltanto alla legge ». La disposizione ricalcava quella contenuta nell'articolo 101, secondo comma, della Costituzione, il quale, come è noto, stabilisce che « i giudici sono soggetti soltanto alla legge ». La estensione di tale principio agli Ordini forensi non è sembrata possibile in quanto frutto di un evidente errore di prospettiva. La disposizione contenuta nella Costituzione potrebbe essere infatti estesa solamente agli organi o gruppi di organi di rilevanza costituzionale, in quanto sta a significare che i rapporti che intercorrono tra tali organi o gruppi di organi sono rapporti di coordinazione e non

di subordinazione. È di intuitiva evidenza, invero, che i vari gruppi di organi, che esercitano una parte della sovranità dello Stato, debbono essere posti sullo stesso piano anziché su piani diversi.

La norma elaborata dalla Commissione, avendo riguardo agli Ordini forensi, concerneva, invece, i rapporti tra lo Stato, persona giuridica sovrana, ed enti pubblici minori che derivano la loro autonomia dall'ordinamento giuridico dello Stato. Tali rapporti, ovviamente, non possono essere che di subordinazione. L'accennato errore di prospettiva consiste appunto nel fatto che la norma proposta dalla Commissione veniva a porre in definitiva sullo stesso piano gli Ordini forensi e i supremi organi dello Stato. Si giustifica l'aspirazione degli Ordini forensi ad una maggiore autonomia a solo un decennio di distanza dalla soppressione del regime corporativo, ma va considerato che lo Stato, e quindi il Governo, non può abdicare a tutti i poteri di controllo sulla vita delle persone giuridiche e, in particolare, di quelle di diritto pubblico. La categoria forense non potrebbe fondatamente invocare per i propri organi rappresentativi un trattamento diverso da quello previsto per le altre persone giuridiche di diritto pubblico, nè essa può chiedere per detti organismi una autonomia maggiore di quella di cui godono, ad esempio, le Regioni e i Comuni.

Il presente disegno di legge, tuttavia, nell'intento di secondare nella maggior misura possibile i desideri espressi dalla classe forense, ha attribuito — come risulterà dalle successive parti della relazione — alla autonomia degli Ordini forensi e del loro Consiglio nazionale una estensione maggiore di quella risultante dalla disciplina vigente.

6. - L'articolo 3, nel testo proposto dalla Commissione ministeriale, sanciva che la « disciplina professionale degli avvocati e dei procuratori spetta esclusivamente agli Ordini ». Con tale formulazione si tendeva a sottrarre al magistrato, in deroga alle norme del Codice di procedura penale, il potere di applicare sanzioni al difensore dell'imputato che abbandona la difesa. Al riguardo si deve osservare che la materia ha già formato oggetto di revisione in occasione delle

recenti modificazioni apportate al Codice di procedura penale con la legge 18 giugno 1955, n. 517, la quale ha provveduto ad introdurre apposite cautele affinché il giudizio a carico del difensore si svolga con la più assoluta garanzia di obiettività. La norma proposta dalla Commissione sarebbe stata in ogni caso inopportuna, giacchè, come si legge nella relazione del Guardasigilli alla legge sopracitata, la difesa dell'imputato è attività troppo importante perchè si possa sottrarre agli organi della giurisdizione — durante l'esercizio della quale avviene la trasgressione dei doveri imposti al difensore — la potestà di valutarne la gravità e quindi di applicare la relativa sanzione. Si è perciò dovuto eliminare dalla disposizione in esame la parola « esclusivamente » e far salvo il disposto di cui all'articolo 131 del Codice di procedura penale.

7. - Lo stesso titolo I, accanto alle norme di carattere generale ora illustrate, contiene alcune disposizioni riguardanti i diritti e i doveri dei professionisti forensi. Degna di menzione tra queste è la norma dell'articolo 9 che stabilisce i principi di etica professionale da osservarsi nell'esercizio della attività forense, indicando anche alcune trasgressioni a tali doveri considerate di particolare gravità.

Nell'articolo 10, allo scopo di aumentare e rafforzare l'autonomia dell'Ordine forense, è disposto che gli avvocati e i procuratori debbono prestare il giuramento, prima dell'ammissione all'esercizio professionale, in pubblica seduta del Consiglio dell'Ordine, anzichè, come previsto dalla legislazione vigente, davanti agli organi della magistratura.

Particolare attenzione merita la disposizione di cui all'articolo 14 concernente il segreto professionale. Non si è potuta accogliere al riguardo la proposta della Commissione ministeriale, intesa a stabilire che gli avvocati e i procuratori non possono, senza autorizzazione del cliente, essere obbligati, in alcuna sede giudiziale, amministrativa e arbitrale, a deporre su quanto loro confidato e pervenuto a conoscenza per ragioni del loro ufficio ovvero esibire o lasciare ispezionare documenti ad essi affidati per le stesse ragioni.

È sembrato, infatti, che il segreto professionale sia sufficientemente garantito dall'articolo 351 del Codice di procedura penale e che ogni ulteriore limitazione del potere del magistrato verrebbe ad intralciare, senza apprezzabili motivi, l'accertamento della verità già tanto difficile.

È stata, poi, richiesta, come condizione essenziale per mantenere la iscrizione nell'albo, la effettività dell'esercizio professionale (art. 5). Tale condizione, ovviamente, non è richiesta per chi esercita il mandato parlamentare.

Per garantire che gli iscritti mantengano ininterrottamente i requisiti richiesti per la iscrizione nell'albo, si è sancito il dovere dei Consigli dell'Ordine di procedere ogni due anni alla revisione dell'albo (art. 96) al fine di cancellare chi non si trovi più nelle condizioni richieste per rimanervi iscritto (art. 94).

8. - Le disposizioni contenute nel titolo II concernono le attività che sono incompatibili con quelle forensi (artt. 16-20) e contemplano i casi in cui il professionista deve essere ritenuto indegno di esercitare la professione (artt. 21-22). Esse si ispirano a criteri di particolare rigore quanto alle condizioni richieste per la iscrizione nell'albo e tendono ad evitare che la professione forense sia esercitata in concorso con altre attività svolte continuativamente a scopo di lucro.

Degna di attenzione è la disposizione dell'articolo 16, lettera *d*), che dichiara incompatibile l'esercizio della professione con la qualità di socio illimitatamente responsabile e di consigliere di amministrazione con poteri di rappresentanza e gestione in società commerciali di qualsiasi forma.

Si è poi disposta (art. 17), per coloro che siano chiamati ad assumere elevati uffici parlamentari o ministeriali, l'incompatibilità di esercitare la professione forense, limitatamente alla durata dell'incarico.

Nell'articolo 19 è stata meglio disciplinata la materia relativa all'esercizio professionale da parte degli avvocati e procuratori addetti, con rapporto di pubblico impiego, ad uffici legali interni di pubbliche Amministrazioni, riconfermando il principio che detti professionisti possono ottenere l'iscrizione in

uno speciale elenco annesso all'albo, con esercizio limitato alle cause ed affari inerenti all'ufficio cui sono addetti.

9. - Il divieto temporaneo per gli ex magistrati all'esercizio della professione di procuratore è stato esteso a quella di avvocato e la durata di tale divieto, che le norme vigenti stabiliscono in anni due, è stata portata ad anni cinque. Con disposizione che si ispira a ragioni ovviamente analoghe questa disciplina è stata estesa agli ex prefetti ed ex questori.

Sempre in materia di incompatibilità non è sembrato possibile sancire il divieto dello esercizio della professione per tutti gli impiegati dello Stato, collocati a riposo con diritto a trattamento di quiescenza.

Una tale esclusione, proposta dalla Commissione ministeriale, oltre che innovativa rispetto a tutti i precedenti legislativi in materia, sarebbe fondatamente impugnabile per illegittimità costituzionale. Sembra, infatti, che essa verrebbe ad incidere sui principi di libertà e di uguaglianza dei cittadini, sanciti dagli articoli 3 e 4 della Costituzione, in quanto priverebbe del diritto di esercitare una determinata attività professionale particolari categorie di persone, che pure sono in possesso di tutti i requisiti, sia soggettivi che oggettivi, voluti dalla legge.

10. - Si è mantenuta la tradizionale duplicità e cumulabilità delle professioni (articolo 23) con albo unico diviso in due sezioni (art. 4); ma si è cercato di precisare meglio le limitazioni funzionali e territoriali della professione di procuratore (art. 24) in confronto di quella di avvocato (art. 25).

Un punto che nei lavori della Commissione ministeriale ha dato luogo a lunghe discussioni è stato quello dell'albo aperto o limitato. Mentre la Commissione è stata unanime nell'escludere ogni limitazione per l'albo degli avvocati, erano sorti contrasti quanto all'albo dei procuratori, per i quali era stato proposto un sistema che, con qualche temperamento, riproduceva quello già in vigore sotto la legge del 27 novembre 1933.

Alla fine la Commissione ha respinto ogni limitazione, proponendo che si mantenga an-

che per i procuratori il sistema attuale dell'albo aperto.

Si è ritenuto opportuno accogliere la proposta della Commissione. È vero, infatti, che il nuovo ordinamento professionale deve tendere alla elevazione della professione mediante una opportuna selezione degli appartenenti alla categoria sicchè questi, in relazione alla importanza della funzione loro assegnata, offrano sicure garanzie di idoneità culturale e di rettitudine morale. Ma tale elevazione può naturalmente conseguirsi mediante l'espletamento di esami improntati a criteri di sano rigore e mediante un rafforzamento dei poteri disciplinari degli organi professionali, senza che occorra richiamare in vigore un sistema che contrasta con quella che è l'essenza stessa della professione e con le sue gloriose tradizioni di libertà.

11. - Per quanto riguarda le condizioni richieste per la iscrizione negli albi, il disegno di legge, senza derogare ai principi che informano la vigente legislazione in materia, ha introdotto notevoli innovazioni, accogliendo così le istanze formulate dalla classe forense.

Si è, anzitutto, richiesto per l'iscrizione nell'albo dei procuratori il compimento di una pratica biennale (art. 31).

L'iscrizione nell'albo dei procuratori avviene per esame (art. 31); è stata però conservata, sia pure nei limiti più ristretti, l'iscrizione di diritto preveduta dall'ordinamento vigente a favore di alcune categorie che, per la esperienza acquisita nel servizio prestato nelle magistrature e nella Avvocatura dello Stato ovvero per l'insegnamento di discipline giuridiche svolto nelle Università, si dimostrano alla evidenza in possesso di requisiti teorici tali da escludere la necessità dell'esame.

Gli iscritti nell'albo degli avvocati hanno, poi, diritto di essere iscritti a semplice domanda in quello dei procuratori (art. 32).

12. - L'iscrizione nell'albo degli avvocati può avvenire per anzianità, dopo otto anni di esercizio della professione di procuratore (articolo 33), nonchè per esami (articolo 34). Si sono meglio disciplinati i casi eccezionali

di iscrizione di diritto nell'albo degli avvocati (art. 35).

Per l'iscrizione nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori, accanto alla iscrizione per esame (art. 37), la iscrizione per anzianità è stata condizionata alla valutazione discrezionale dei titoli demandata al Consiglio nazionale forense (art. 36).

Si è ritenuto opportuno conservare, con qualche modificazione, la disciplina vigente per quanto concerne l'iscrizione di diritto nell'albo speciale di docenti universitari, dopo un congruo periodo di insegnamento, e di ex appartenenti alle magistrature superiori ovvero di ex magistrati d'appello con particolare anzianità.

13. - Numerose disposizioni del Titolo V riguardano la pratica che deve essere svolta dagli aspiranti all'esercizio delle professioni forensi per essere ammessi a sostenere i relativi esami di abilitazione professionale.

Pur senza innovare profondamente alla disciplina vigente, si è inteso conferire alla pratica carattere di effettivo tirocinio professionale, utile a saggiare e sviluppare le attitudini e la capacità dei praticanti.

A tale scopo, sono state dettate disposizioni atte a garantire lo svolgimento continuo ed assiduo della pratica, stabilendo che il titolare dello studio presso cui la pratica viene svolta ha il dovere di promuovere e sorvegliare la preparazione professionale del praticante ed è tenuto a riferire sulla stessa al Consiglio dell'Ordine, qualora ne sia richiesto (art. 50).

Per rendere più agevole il sindacato dell'Ordine sulla effettività della pratica, è stata, poi, prevista la istituzione di un « diario della pratica » (art. 47) nel quale vanno annotate tutte le notizie idonee a dimostrare lo svolgimento della pratica nei vari modi prescritti.

Sono state regolate, altresì, con apposite disposizioni (artt. 27-29) le relazioni tra il titolare dello studio ed i suoi sostituti e collaboratori, escludendo in ogni caso che tali relazioni possano assumere natura impiegatizia.

14. - Anche gli esami di abilitazione professionale sono stati resi più severi (arti-

coli 61-63). Con lo stabilire, poi, che il candidato all'esame di procuratore non possa, di regola, sostenere l'esame in sede diversa da quella della Corte d'appello nella cui circoscrizione ha iniziato la pratica (art. 59), si è cercato di evitare che gli esaminandi, come talvolta è avvenuto in passato, affluiscono in gran numero in determinate sedi di esame, nel convincimento, seppure ingiustificato, che in tali sedi la valutazione delle prove si effettui con criteri di particolare indulgenza.

Agli esami di abilitazione alle professioni di procuratore e di avvocato non poteva non essere conservato l'attuale carattere di esame di Stato, in quanto una diversa soluzione sarebbe risultata in contrasto con l'espresso disposto dell'articolo 33, comma quinto, della Costituzione.

Si è dovuto, perciò, modificando le proposte della Commissione ministeriale, mantenere il principio della nomina da parte dell'autorità statale delle Commissioni esaminatrici e assicurare, inoltre, la partecipazione a tali Commissioni, in veste di presidente, di un funzionario dello Stato. Nell'intento di secondare le aspirazioni ad una maggiore autonomia della classe forense, è stato disposto, però, che il presidente di dette Commissioni debba essere, anziché un magistrato, come previsto dalla disciplina vigente, un professore universitario di ruolo, il quale sia anche iscritto nell'albo professionale.

15. - Sempre in conseguenza del carattere di esame di Stato proprio delle abilitazioni professionali, si è dovuto escludere la possibilità di ricorso in materia al Consiglio nazionale nonchè il potere da parte di quest'ultimo di annullare di ufficio gli esami stessi.

Non è sembrato, poi, opportuno disporre che sia escluso definitivamente dagli esami, come aveva proposto la Commissione ministeriale, il candidato che non superi per tre volte l'esame. È stata, invece, disposta una esclusione meramente temporanea (art. 68) conformemente al sistema accolto per tutti gli altri esami di Stato di abilitazione professionale.

Per quanto riguarda in particolare gli esami di procuratore, va rilevato che, innovan-

do alla disciplina vigente, il disegno di legge dispone (art. 59) che detti esami si svolgano sempre presso le sedi di Corte d'appello. È apparso, poi, rispondente ad un giusto criterio di decentramento amministrativo stabilire (art. 60) che le Commissioni esaminatrici siano nominate dai presidenti delle Corti di appello.

16. - Notevoli innovazioni sono state introdotte in materia di elezione e composizione dei Consigli dell'Ordine.

Il numero dei componenti del Consiglio dell'Ordine è stato meglio proporzionato al numero degli iscritti (art. 81). Si sono stabiliti per detti componenti requisiti più severi di eleggibilità (art. 82) con l'esigere che essi non siano mai stati colpiti da sanzioni disciplinari ed abbiano una determinata anzianità di iscrizione.

Mentre si è prolungata a tre anni la permanenza in carica, si sono rese più severe le sanzioni contro la negligenza dei componenti che senza giustificato motivo restino assenti per tre volte consecutive dalle sedute (articolo 84).

Altre importanti innovazioni sono state introdotte per assicurare il buon funzionamento delle assemblee degli Ordini (art. 69), disciplinando il procedimento per le elezioni con l'adozione del sistema delle candidature di lista (art. 74) opportunamente proposto come remora alle auto-candidature. Sono state risolte, altresì, con apposite disposizioni, incertezze alle quali dava luogo la legge vigente relativamente alle elezioni di ballottaggio.

Nuova è anche la istituzione delle assemblee distrettuali (art. 78) le quali, oltre l'ordinaria funzione elettorale per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale forense e del Comitato dei delegati per la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza (art. 79), potranno opportunamente servire nelle loro riunioni straordinarie (art. 80) alla discussione di argomenti professionali di comune interesse per gli Ordini del distretto.

17. - Circa la gestione finanziaria dell'Ordine, speciale attenzione va riservata al disposto degli articoli 87, 134 e 137, con i quali — al fine di evitare disparità di trat-

tamento, possibili arbitrii, nonché eventuali rilievi di incostituzionalità — viene stabilito che i limiti massimi dei contributi annuali dovuti dagli iscritti negli albi ai singoli Consigli, ovviamente adeguati alle necessità di ciascun Ordine, sono fissati dal Consiglio nazionale forense ogni biennio, con deliberazione da approvarsi con decreto del Ministro per la grazia e giustizia; analoga procedura è prevista per il contributo annuale dovuto al Consiglio nazionale, mentre — per quanto concerne la facoltà da parte dei Consigli dell'Ordine di disporre un aumento supplementare del contributo ad essi dovuto — viene stabilito che esso non possa in alcun caso superare il doppio del contributo stesso.

18. - Particolare rilievo meritano le disposizioni, che non trovano riscontro nella disciplina vigente, concernenti la istituzione, presso ogni Ordine locale, di un censore ovvero, se il numero degli iscritti nell'albo supera i cinquecento, di un Ufficio di censori composto da tre membri.

Il termine « censore » non è nuovo, giacché il Tommaseo nell'edizione del 1865 del suo aureo dizionario della lingua italiana parla di « censore nell'Ordine degli avvocati » come di « chi ha autorità a giudicare certe differenze e mancanze ».

I censori, eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli avvocati iscritti nell'albo che abbiano i requisiti richiesti per la elezione a componenti del Consiglio, vigilano sull'osservanza della legge professionale e sul pronto e regolare svolgimento delle attività del Consiglio in materia di tenuta dell'albo e di esercizio della funzione disciplinare, svolgendo le attribuzioni che la legge vigente affida agli organi del pubblico ministero.

L'attribuzione delle accennate funzioni ad un organo composto da professionisti ed eletto dall'Assemblea — costituendo l'accoglimento dei voti espressi, in numerose occasioni, dalla classe forense per una maggiore autonomia — appare opportuna per l'indubbio vantaggio che, particolarmente per quanto concerne i procedimenti disciplinari, può essere rappresentato dalla conoscenza delle situazioni e delle persone da parte dei professionisti investiti delle funzioni in argomento.

19. - Particolare attenzione merita l'articolo 88, concernente lo scioglimento del Consiglio dell'Ordine. La Commissione ministeriale aveva proposto che il potere di sciogliere il Consiglio dell'Ordine, attualmente riservato al Ministro per la grazia e giustizia, fosse attribuito al Consiglio nazionale, in riconoscimento dell'autonomia dell'Ordine forense e per consentire a detto Consiglio l'esercizio di un più efficace e penetrante controllo sull'attività degli Ordini locali.

Il disegno di legge pone una diversa disciplina: esso attribuisce, infatti, il potere di sciogliere il Consiglio dell'Ordine non solo al Consiglio nazionale ma anche al Ministro per la grazia e giustizia. Va, peraltro, avvertito che i due poteri, pur concorrendo, non sono della stessa ampiezza: invero il Consiglio nazionale può sciogliere il Consiglio dell'Ordine in tutti i casi di inosservanza dei doveri di ufficio o di norme di legge e nell'ipotesi di impossibilità di funzionamento; il Ministro, invece, può sciogliere il Consiglio solamente quando questo abbia compiuto « gravi violazioni di legge ».

Si è, in tal modo, cercato di riconoscere e rafforzare la autonomia dell'Ordine forense senza, tuttavia, consentire che detta autonomia si estenda oltre i limiti segnati dall'ordinamento giuridico sino a menomare l'autorità e la dignità stessa dello Stato. È di tutta evidenza, infatti, che lo Stato non può disinteressarsi dell'attività degli enti pubblici e tanto meno privarsi di ogni possibilità di diretto intervento nel caso che detti enti, nell'esercizio delle pubbliche potestà ad essi attribuite, commettano gravi violazioni di legge.

In proposito, va ricordato che la Costituzione dà al Governo analogo potere di intervento nei confronti della Regione, massima espressione nel nostro ordinamento dei principi autonomistici, autorizzando lo scioglimento del Consiglio regionale nei casi di gravi violazioni di legge.

Non può trascurarsi, infine, che contro ogni eventuale abuso del potere in argomento offrono ampia garanzia sia la possibilità del sindacato di legittimità da parte del Consiglio di Stato, sia la responsabilità politica

che il Ministro assume, di fronte al Parlamento, per i propri atti.

20. - Per quanto concerne le modalità dello scioglimento, la nomina del Commissario straordinario e l'estensione dei suoi poteri, il disegno di legge non si discosta molto dalla disciplina vigente. Merita, tuttavia, far cenno che la durata massima della gestione commissariale, attualmente fissata in novanta giorni, è stata elevata a quattro mesi (art. 88).

È stato, poi, escluso dalle attribuzioni del Commissario straordinario l'esercizio della funzione disciplinare, ritenendosi non opportuno affidare i giudizi in materia tanto grave e delicata ad organi diversi da quelli normali e privare l'incolpato della garanzia offerta dalla decisione collegiale.

21. - Tra le disposizioni del Titolo VIII, concernente la tenuta dell'albo, particolare cenno merita l'articolo 92. In esso è sancito l'obbligo, per chi aspiri all'iscrizione nell'albo, di dichiarare, sul proprio onore, di non trovarsi in alcun caso di incompatibilità. Il pieno affidamento al senso di responsabilità ed alla rettitudine del dichiarante per quanto concerne la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, giustifica la sanzione della radiazione nei confronti di chi ottenga l'iscrizione in base a dichiarazione riconosciuta falsa.

Più compiuta disciplina è stata data (articolo 94) alla cancellazione e alla sospensione cautelare. Tra i casi di cancellazione, in armonia con quanto disposto dall'articolo 10, è stata prevista la mancata prestazione del giuramento nel termine fissato dal Consiglio.

Nuova è la disposizione dell'articolo 96, secondo la quale il Consiglio nella revisione biennale dell'albo deve tenere conto anche dei fatti precedenti alla iscrizione qualora siano stati ignorati all'atto della medesima.

22. - Il potere disciplinare, attribuito agli Ordini, trova nel disegno di legge ampia ed organica disciplina.

Ai criteri di maggior rigore accolti nella configurazione delle infrazioni disciplinari e nella previsione delle relative sanzioni, fa riscontro la migliore regolamentazione del pro-

cedimento con una compiuta ed accurata disciplina dell'istruzione preliminare (art. 117), del dibattimento (art. 121), della revocazione (art. 125).

Per quanto riguarda in particolare le sanzioni disciplinari, si è avuto cura di porre in evidenza le differenze che passano tra i provvedimenti per la tenuta dell'albo e le sanzioni disciplinari anche quando, come avviene per la sospensione cautelare (artt. 94 e 107), possano avere identica denominazione. Così pure si è distinto tra cancellazione e radiazione, limitando l'uso di quest'ultimo termine alla sola cancellazione disposta in conseguenza di un giudizio disciplinare e lasciando, invece, il primo termine alla cancellazione per perdita della cittadinanza o per qualsiasi altro motivo non disciplinare.

Per i casi di mancanza lieve e scusabile è stato introdotto il richiamo verbale (articolo 101) che non ha carattere di sanzione disciplinare.

Si è, poi, traendo esempio dall'articolo 20 del regio decreto-legge 21 maggio 1946, n. 511, sulle garanzie della magistratura, semplificata la forma dell'avvertimento, rispetto al quale, secondo la legislazione vigente, si dà l'anomalia che dovrebbe essere pronunciato per lettera, pur richiedendosi sempre la solennità del dibattimento disciplinare. Si è, pertanto, disposto che l'avvertimento può essere pronunciato senza dibattimento (per lettera o verbalmente) salva all'incolpato la facoltà di chiedere di essere sottoposto a dibattimento disciplinare.

Come sanzioni disciplinari, si sono mantenute quelle previste dalla legge vigente, ma la durata massima della sospensione è stata portata a tre anni (art. 102). È sembrato, infatti, che l'attuale massimo di un anno sia inadeguato a quei casi che, pur non giustificando la sanzione estrema della radiazione, rivestono particolare gravità.

23. - Si è riconosciuto ai Consigli degli Ordini il potere di applicare discrezionalmente le sanzioni che meglio ritengono adeguate alle circostanze e alla gravità della mancanza disciplinare (art. 103). Tuttavia si sono stabiliti alcuni casi (art. 105) in cui, per certe mancanze particolarmente gravi, la sanzione

della radiazione è comminata dalla stessa legge.

Nell'intento di eliminare alcune incertezze sorte nell'applicazione delle disposizioni vigenti, si è tenuta distinta la radiazione di diritto da quella facoltativa (art. 106), e la sospensione avente carattere di sanzione disciplinare dalla sospensione meramente cautelare (art. 107).

Altra innovazione meritevole di particolare rilievo è quella dell'articolo 110 che, allo scopo di evitare gli inconvenienti derivanti dall'effetto sospensivo del ricorso (articolo 124), dà facoltà ai Consigli, nell'applicare la sanzione disciplinare della radiazione o della sospensione, di ordinarne, anche quando non sia disposta dalla legge, la immediata esecuzione nonostante ricorso.

24. - È stata espressamente prevista. (articolo 118), allo scopo di rafforzare i poteri del Consiglio, la possibilità di richiedere alla polizia giudiziaria, previa autorizzazione del competente organo del pubblico ministero, le informazioni e gli accertamenti necessari all'esercizio della funzione disciplinare.

Non si è ritenuto opportuno mantenere negli articoli 121 e 122 il richiamo a norme del Codice di procedura penale che figurava nel testo degli articoli proposti dalla Commissione ministeriale. È sembrata, infatti, eccessiva la estensione degli articoli 142, 144, 358 e 359 del Codice di procedura penale al procedimento disciplinare. Non va trascurato al riguardo che le infrazioni disciplinari più gravi formano oggetto di giudizi penali e che il giudicato penale fa stato rispetto al procedimento disciplinare (artt. 108 e 109). Non è sembrato, pertanto, giustificato attribuire all'Ordine, nell'esercizio della funzione disciplinare, per fatti che non costituendo reato rivestono particolare gravità, il potere di comprimere la libertà fisica e morale dei cittadini.

Non è poi da trascurare che le potestà in questione sono negate anche all'Amministrazione dello Stato nello svolgimento della funzione disciplinare e che, anzi, nell'articolo 69 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico ed economico degli impiegati dello Stato, era espressamente detto che

i testimoni sono assunti senza giuramento e che uguale affermazione è contenuta nell'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17 (Statuto degli impiegati civili dello Stato).

25) - Il disegno di legge, mentre innova profondamente la disciplina vigente per quanto attiene alla estensione delle attribuzioni ed alla struttura del Consiglio nazionale forense, conserva a detto organo le funzioni giurisdizionali che attualmente esercita.

È noto, infatti, che al Consiglio nazionale è riconosciuta, dalla legislazione vigente, natura di organo speciale di giurisdizione, in quanto ad esso furono trasferite con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, le funzioni giurisdizionali proprie del soppresso Consiglio superiore forense.

In merito alla possibilità di conservare al Consiglio nazionale forense le accennate funzioni giurisdizionali, è stato, in passato, prospettato qualche dubbio, ma la Commissione ministeriale è stata, peraltro, unanime nel proporre che al Consiglio in parola sia conservata l'attuale natura.

In proposito ha rilevato che riconoscendo tale carattere a detto organo ed assoggettandone di conseguenza le decisioni al sindacato della Corte di cassazione, stabilito dall'articolo 111 della Costituzione, non si viola il divieto posto dall'articolo 102 della Costituzione stessa che ha riguardo alla istituzione di nuovi giudici speciali ma non impedisce, come è dimostrato dalla VI Disposizione transitoria, il mantenimento, previa revisione, di quelli attualmente esistenti.

Conformemente alla proposta della Commissione ministeriale, ed in vista, della particolare natura delle controversie deferite al Consiglio nazionale e della tradizionale autonomia dell'Ordine forense, nel disegno di legge si sono conservate a detto Consiglio le attuali funzioni giurisdizionali.

Contro le decisioni del Consiglio è dato, pertanto, ricorso per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con rinvio, in caso di annullamento, alla adunanza plenaria dello stesso Consiglio.

Il potere di ricorrere avverso le decisioni del Consiglio nazionale spetta tanto all'Ufficio dei censori quanto al Procuratore generale presso la Corte di cassazione (art. 138).

L'attribuzione di tale concorrente potere di ricorso non è senza precedenti nel nostro ordinamento, essendo prevista dall'articolo 72, comma quinto, del Codice di procedura civile.

Nell'ultimo comma dell'articolo 138, è stata prevista l'applicazione alle decisioni del Consiglio nazionale forense della norma di cui all'articolo 125 relativa alla revocazione.

26. - Per quanto concerne le attribuzioni del Consiglio, è noto che, secondo la legge attuale, oltre le funzioni giurisdizionali in materia di tenuta dell'albo e di disciplina sugli iscritti, spettano al Consiglio nazionale limitate attribuzioni di carattere amministrativo: quali il potere di determinare il contributo dovuto dagli iscritti nell'albo e quello di dare pareri, ove ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia, sui progetti di legge o di regolamento riguardanti la professione forense. In particolare la legge vigente non prevede l'attribuzione al Consiglio nazionale della rappresentanza degli interessi professionali della categoria.

Il disegno di legge, in aderenza alle vive aspirazioni della classe forense, affida invece a detto Consiglio la rappresentanza dell'Ordine nazionale (art. 1) e la cura degli interessi professionali del medesimo (art. 132).

27. - In conseguenza della estensione delle attribuzioni del Consiglio nazionale e dell'intensificata attività di controllo e vigilanza sugli Ordini locali ad esso demandata, la struttura del Consiglio è stata sottoposta a radicale trasformazione e ciò allo scopo di rendere possibile a tale organo una attività adeguata alla complessità dei suoi compiti.

Si sono perciò istituite in seno al Consiglio due sezioni (art. 128), riservando alla pri-

ma sezione le funzioni di decisione sui ricorsi avverso i provvedimenti dei Consigli locali e quelle di controllo sul regolare funzionamento di detti organi (art. 131); si è invece affidata alla seconda la cura degli interessi professionali della categoria (art. 132).

Degna di menzione è la disposizione dell'articolo 140, secondo la quale i verbali di conciliazione tra professionisti e clienti in materia di compensi professionali, intervenuti alla presenza del Presidente dell'Ordine o di un consigliere da lui delegato sono titoli esecutivi.

Nuova è, poi, la norma (art. 142) che fa divieto al giudice, salvi i casi di richiesta di provvedimento cautelare, di decidere su qualsiasi domanda del professionista attinente a liquidazione di compensi professionali, qualora il professionista stesso non abbia richiesto ed allegato agli atti del giudizio il parere del competente Consiglio dell'Ordine.

29. - Una disposizione finale (art. 144) fa salve le norme speciali vigenti in materia di abilitazione all'esercizio del patrocinio davanti alle Preture e agli Uffici di Conciliazione.

Come è noto, la disciplina della professione di patrocinatore legale è contenuta in una serie di leggi speciali. Non sembra che tale professione possa, allo stato delle cose, scomparire dalla vita giudiziaria in quanto in alcune Preture minori, nel mandamento delle quali, talvolta, non risiede neppure un procuratore, il regolare andamento delle udienze non può essere assicurato senza l'ausilio di tali professionisti.

Se nel testo del nuovo ordinamento forense non si accennasse ai patrocinatori legali, sorgerebbe dubbio circa la legittimità dell'ulteriore esercizio di tale attività professionale. È da rilevare che gli ordinamenti del 1926 e 1933 non contenevano disposizioni al riguardo e che tale omissione diede luogo a gravi incertezze interpretative.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DEGLI ORDINI LOCALI, DELL'ORDINE NAZIONALE E DEL TITOLO PROFESSIONALE

Art. 1.

Ordini locali e Ordine nazionale degli avvocati e procuratori

Gli avvocati e i procuratori, nell'esercizio della loro professione, adempiono a pubbliche funzioni di necessari collaboratori della giustizia.

Presso ogni Corte di appello e presso ogni Tribunale gli avvocati e i procuratori sono costituiti in Ordini locali, rappresentati ciascuno da un proprio Consiglio.

È costituito un solo Ordine locale presso la Corte di appello e il Tribunale aventi sede nella medesima città.

Per il conseguimento degli scopi di interesse generale, gli Ordini locali costituiscono un unico Ordine nazionale, rappresentato dal Consiglio nazionale forense.

Tanto gli Ordini locali quanto l'Ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.

Art. 2.

Attribuzioni degli Ordini

Ogni Ordine custodisce il proprio albo, esercita la funzione disciplinare, ed è investito in maniera esclusiva della rappresentanza e tutela degli interessi professionali, di natura morale, culturale ed economica degli iscritti nell'albo.

Art. 3.

Disciplina degli Ordini

Salvo quanto è stabilito nell'articolo 131 del codice di procedura penale, la disciplina professionale degli avvocati e dei procuratori spetta agli Ordini.

Art. 4.

Albo professionale

Presso ogni Ordine l'albo professionale è unico, e si divide in due sezioni, una per gli avvocati e l'altra per i procuratori.

Art. 5.

Effettività dell'esercizio professionale

Per mantenere l'iscrizione nell'albo è necessario l'effettivo esercizio della professione, da accertarsi, nei modi stabiliti dal regolamento, dal Consiglio dell'Ordine, il quale decide anche sulla reiscrizione dell'avvocato o del procuratore che, dopo essere stato cancellato, intenda riprendere tale esercizio.

La disposizione del comma precedente non si applica a chi esercita il mandato parlamentare.

Art. 6.

Uso del titolo

Nessuno può assumere il titolo nè esercitare le funzioni di avvocato e di procuratore se non è iscritto come tale nell'albo di un Ordine o nell'albo speciale previsto dall'articolo 26.

Sono autorizzati a conservare il titolo quegli avvocati e procuratori che, dopo averne acquistato il diritto, siano stati cancellati dall'albo a loro richiesta.

L'autorizzazione è sempre data con specifica deliberazione del Consiglio, che deve revocarla, osservate le forme del procedimento disciplinare, ove accerti che chi è stato autorizzato a conservare il titolo, eser-

citi attività incompatibile o tenga condotta non conforme al decoro del medesimo.

I provvedimenti e le decisioni del Consiglio in materia sono impugnabili a norma degli articoli 97, 124 e 125.

Art. 7.

Abuso del titolo e delle funzioni

Le violazioni dell'articolo 6 sono punite rispettivamente a norma degli articoli 498 e 348 del codice penale, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Nelle stesse pene, e salve in ogni caso le sanzioni disciplinari, incorre il procuratore che, non avendone diritto, usi il titolo di avvocato o eserciti le funzioni a questo esclusivamente riservate.

CAPO III

DEI DOVERI E DEI DIRITTI DEI PROFESSIONISTI FORENSI

Art. 8.

Requisiti di condotta

Per ottenere e conservare l'iscrizione nell'albo si richiedono specechiata integrità e costante decoro di condotta, non solo nell'esercizio della professione, ma anche nella vita privata, in quanto ne possa derivare discredito alla dignità dell'Ordine forense.

L'accertamento di tali requisiti, anche nei casi di iscrizione di diritto di cui agli articoli 32 e 35, è sempre riservato alla valutazione discrezionale del competente Consiglio dell'Ordine.

Art. 9.

Doveri professionali

La professione forense deve essere esercitata con probità, dignità, diligenza, lealtà e discrezione, e con spirito di colleganza.

Si considerano come infrazioni particolarmente gravi all'onore professionale l'accu-

parramento di clientela, il patto quotalizio ed ogni forma di richiamo pubblicitario.

Art. 10.

Giuramento

Gli avvocati e i procuratori non possono essere ammessi all'esercizio professionale se prima non abbiano prestato giuramento.

Il giuramento è prestato in pubblica solenne seduta del Consiglio dell'Ordine nella quale il Presidente del Consiglio o altro avvocato da lui incaricato illustra la dignità del ministero forense ed i doveri di chi è chiamato ad esercitarlo.

La formula del giuramento è la seguente:

« Consapevole della pubblica dignità dell'Ordine forense, giuro di osservare con lealtà, diligenza ed onore i doveri professionali del mio ufficio di necessario collaboratore della giustizia ».

L'avvocato che abbia già prestato giuramento per l'ammissione all'esercizio della professione di procuratore non è tenuto a rinnovarlo.

Art. 11.

Obbligo della residenza

L'avvocato e il procuratore devono risiedere nella circoscrizione del Tribunale del loro Ordine, e notificare immediatamente al Consiglio la sede del proprio ufficio ed ogni suo mutamento.

Se non risiedono nel capoluogo debbono però avere in questo un ufficio proprio, ovvero presso altro avvocato o presso altro procuratore.

Art. 12.

Patrocinio gratuito e designazione d'ufficio

È dovere onorifico degli avvocati e dei procuratori assumere e svolgere con diligenza il gratuito patrocinio degli indigenti, a norma delle leggi in vigore.

Essi non possono senza giusto motivo rifiutarsi di assumere la rappresentanza e il

patrocinio ai quali siano designati dal Consiglio dell'Ordine a norma dell'articolo 83, lettera *m*).

Art. 13.

Solidarietà professionale

Gli avvocati e i procuratori sono tenuti al dovere di solidarietà e mutualità, sotto forma di contributi a scopo previdenziale e assistenziale, a norma delle leggi in vigore.

Art. 14.

Segreto professionale

Si applica agli avvocati e ai procuratori l'articolo 622 del codice penale sul segreto professionale.

Art. 15.

Compenso

Ferme le disposizioni sul gratuito patrocinio, gli avvocati e i procuratori hanno diritto a compenso, a norma delle leggi vigenti in materia, e al rimborso delle spese, osservati sempre i divieti degli articoli 1261 e 2233, ultimo comma, del codice civile.

TITOLO II

**DELLA INCOMPATIBILITÀ
E DELLA INDEGNITÀ**

CAPO I

DELL'INCOMPATIBILITÀ

Art. 16.

*Attività professionali, commerciali
e impiegatizie*

L'esercizio della professione di avvocato e di procuratore è incompatibile:

a) con ogni altra professione, e in genere con qualsiasi altra attività svolta con-

tinuativamente a scopo di lucro escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e giornalistico, purchè non diano luogo a rapporto impiegatizio o alla qualificazione di giornalista professionista;

b) con la qualità di ministro di qualsiasi culto;

c) con l'esercizio del commercio o di affari o speculazioni di natura commerciale, in nome proprio o in nome altrui, e con ogni forma di mediazione;

d) con la qualità di socio illimitatamente responsabile e di consigliere di amministrazione con poteri di rappresentanza e di gestione in società commerciali di qualsiasi forma;

e) con la qualità di impiegato dello Stato e di qualsiasi Ente, Istituto e Amministrazione pubblica;

f) con la qualità di impiegato privato, anche se l'impiego abbia per oggetto l'esercizio della consulenza legale.

Art. 17.

Uffici parlamentari e ministeriali

L'esercizio della professione forense rimane sospeso di diritto per chi sia chiamato ad esercitare l'ufficio di Presidente della Repubblica; di Presidente del Senato o della Camera dei deputati; di Ministro o Sottosegretario di Stato; di Presidente di un Consiglio regionale o di componente di una Giunta regionale. Gli investiti di tali uffici conservano la iscrizione nell'albo.

Art. 18.

Professori di discipline giuridiche e professionisti addetti ad uffici legali interni

La disposizione dell'articolo 16, lettera c), non si applica:

a) ai professori di discipline giuridiche nelle Università o negli altri Istituti superiori o medi superiori della Repubblica;

b) a coloro che ricoprono uffici contemplati dall'articolo seguente, nei limiti ivi stabiliti.

Art. 19.

Limiti di esercizio dei professionisti addetti ad uffici legali interni

Gli avvocati e i procuratori addetti con rapporto di pubblico impiego ad uffici legali interni di pubbliche Amministrazioni per l'esercizio continuativo della difesa e della consulenza legale, possono essere iscritti soltanto in uno speciale elenco aggiunto all'albo. Gli iscritti in tale elenco possono esercitare la professione solo per le cause e per gli affari appartenenti all'ufficio cui sono addetti, con divieto di esercitare al di fuori di questi limiti e coll'osservanza dell'articolo 5.

Per l'iscrizione nello speciale elenco è richiesta una attestazione ufficiale della pubblica Amministrazione che certifichi la stabile costituzione dell'ufficio legale e l'appartenenza ad esso del professionista, in qualità di pubblico impiegato.

Art. 20.

Incompatibilità temporanea per gli ex magistrati, ex Prefetti ed ex Questori

Coloro che siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative o magistrati militari non possono svolgere la professione di procuratore e di avvocato nelle sedi nelle quali abbiano esercitato, negli ultimi tre anni, le loro funzioni, se non sia trascorso un quinquennio dalla cessazione delle funzioni medesime.

Coloro che hanno esercitato le funzioni di Prefetto o Vice Prefetto, Questore o Vice Questore, non possono essere iscritti negli albi dei procuratori e degli avvocati degli Ordini delle provincie nelle quali hanno esercitato, negli ultimi tre anni, le loro funzioni, se non sia trascorso un quinquennio dalla cessazione delle funzioni medesime.

CAPO III

DELL'INDEGNITA'

Art. 21.

Condanne penali

Fermo in ogni caso il disposto dell'articolo 8, non possono essere iscritti nell'albo coloro che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati per i quali l'articolo 106 prescrive la radiazione.

Art. 22.

Riabilitazione

Qualora sia intervenuta riabilitazione, siano decorsi almeno dieci anni dalla fine della espiazione, dalla estinzione o dal condono della pena, e sussistano prove positive e certe di ravvedimento e di successiva condotta irreprensibile, la iscrizione può essere concessa dal Consiglio nazionale forense, previo parere favorevole non vincolante del Consiglio dell'Ordine nel cui albo l'iscrizione è stata richiesta.

TITOLO III

DELLE FUNZIONI DEGLI AVVOCATI
E DEI PROCURATORI

Art. 23.

Distinzione e cumulabilità delle due professioni

Le professioni di avvocato e di procuratore sono distinte.

Esse sono cumulabili, ma per esercitarle cumulativamente è necessaria l'iscrizione in entrambe le sezioni del medesimo albo.

Non si può essere iscritti che in un solo albo.

Art. 24.

Limitazione per grado e per territorio delle funzioni dei procuratori

In tutti i casi nei quali la legge esige che la parte, in sede civile, o in sede penale per l'azione civile, stia in giudizio col ministero di un difensore, la sua rappresentanza è assunta da un procuratore.

I procuratori possono assumere tale rappresentanza dinanzi alla Corte d'appello, alle Sezioni distaccate della stessa Corte, alle Corti di assise ed a tutti i Tribunali e le Preture del distretto in cui è compreso il Tribunale presso il quale sono iscritti. La stessa regola vale, entro i limiti del distretto, per la rappresentanza dinanzi alle Giunte provinciali amministrative e ai Commissari regionali per gli usi civili.

Negli stessi Tribunali e Preture, in materia civile e penale, i procuratori possono assumere anche la difesa della parte di cui abbiano la rappresentanza.

Dinanzi alle Corti d'appello, in sede civile e penale, ai Tribunali delle acque pubbliche, alle Corti di assise anche di primo grado, alle Giunte provinciali amministrative, ai Commissari regionali per gli usi civili, la difesa è riservata agli avvocati.

Per la rappresentanza e la difesa in ogni altra sede valgono le norme delle leggi speciali.

Art. 25.

Estensione territoriale della funzione degli avvocati

L'avvocato iscritto in un albo può esercitare il patrocinio dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie di ogni grado della Repubblica, fermo il disposto dell'articolo 26 per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Art. 26.

Patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori

Dinanzi alla Corte Costituzionale, alla Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato e alla

Corte dei Conti in sede giurisdizionale, al Tribunale Supremo Militare, al Tribunale Superiore delle acque pubbliche e alla Commissione centrale per le imposte, la rappresentanza e la difesa delle parti non può essere assunta che da un avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 36.

Art. 27.

Sostituzione di procuratori

Il procuratore può, sotto la sua responsabilità, farsi sostituire nell'intero processo e in singoli atti da un altro procuratore esercente nel medesimo distretto di Corte d'appello, mediante delega scritta allegata agli atti della causa o mediante dichiarazione registrata a verbale.

Può altresì, sotto la sua responsabilità, nominare stabilmente tra i procuratori del distretto non più di tre sostituti, mediante atto ricevuto dal presidente del Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto o da un suo delegato.

I sostituti rappresentano a tutti gli effetti il procuratore che li ha nominati.

Art. 28.

Collaboratori d'ufficio

L'avvocato e il procuratore, che nell'adempimento degli affari professionali si facciano coadiuvare da colleghi, rimangono in ogni caso personalmente responsabili verso i clienti.

Art. 29.

Relazioni di sostituzione e di collaborazione

La sostituzione e la collaborazione previste dagli articoli 27 e 28 non creano ad alcun effetto rapporti di natura impiegatizia, anche se retribuite con onorario periodico.

I sostituti e i collaboratori devono essere compensati in misura adeguata all'entità e importanza del lavoro prestato.

Il professionista che si avvalga di questa collaborazione ha il dovere di adoprarsi af-

finchè essa si svolga in modo da contribuire alla formazione professionale piena ed autonoma dei colleghi più giovani.

Art. 30.

Consulenza giuridica di avvocati stranieri

Il Consiglio dell'Ordine, su richiesta dell'avvocato incaricato di difendere un cittadino straniero, può consentirgli di farsi coadiuvare nella difesa, a titolo di consulente giuridico, da un avvocato ammesso al patrocinio in un altro Stato.

TITOLO IV

**DELLE CONDIZIONI RICHIESTE PER LA
ISCRIZIONE NELL'ALBO**

Art. 31.

Iscrizione per esame nell'albo dei procuratori

Per l'iscrizione nell'albo dei procuratori è richiesto, oltre quanto è stabilito nell'articolo 8:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) avere conseguito la laurea in giurisprudenza, conferita o confermata in una Università della Repubblica;

d) avere compiuto presso un procuratore che sia iscritto nell'albo da almeno cinque anni la pratica di due anni secondo le norme del titolo V della presente legge. È equiparato alla pratica il servizio effettivo prestato per almeno tre anni come magistrato dell'Ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative o magistrato militare o nell'Avvocatura dello Stato nonchè il servizio effettivo prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle Prefetture dai funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;

e) avere superato dopo il compimento della pratica l'esame di cui all'articolo 59;

f) avere la residenza nel circondario nel quale la iscrizione è richiesta.

Art. 32.

Iscrizioni di diritto nell'albo dei procuratori

Chi è iscritto nell'albo degli avvocati ha diritto di ottenere, a sua domanda, l'iscrizione nell'albo dei procuratori.

Hanno altresì diritto di essere iscritti nell'albo dei procuratori, purchè siano in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 8 e nelle lettere a), b), c), ed f) dell'articolo 31:

1) coloro che per cinque anni almeno siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative o magistrati militari oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato ovvero procuratori aggiunti dell'Avvocatura stessa;

2) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università o degli Istituti superiori ad esse equiparati, dopo due anni di insegnamento;

3) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza o la definitiva conferma, abbiano per almeno sei anni esercitato l'incarico dell'insegnamento di materia attinente all'esercizio professionale.

Art. 33.

Iscrizione per anzianità nell'albo degli avvocati

Il procuratore che, avendo i requisiti prescritti dall'articolo 8 e dall'articolo 31, abbia esercitato la professione per almeno otto anni, ha diritto di essere iscritto, a sua domanda, nell'albo degli avvocati.

Art. 34.

Iscrizione per esame nell'albo degli avvocati

Ove manchi il requisito, previsto dall'articolo 33, dell'esercizio della professione di procuratore per almeno otto anni, per la iscrizione nell'albo degli avvocati è richiesto:

a) avere i requisiti prescritti dall'articolo 8 e dalle lettere a), b), c), f), dell'articolo 31.

b) avere compiuto presso un avvocato che sia iscritto nell'albo in tale qualità da almeno cinque anni, la pratica di cinque anni, secondo le norme del titolo V di questa legge; oppure essere iscritto da più di due anni nell'albo dei procuratori e avere durante questo periodo esercitato effettivamente la professione. È equiparato alla pratica il servizio effettivo prestato per almeno cinque anni come magistrato dell'Ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative o magistrato militare o nell'Avvocatura dello Stato;

c) avere superato dopo il compimento della pratica l'esame di cui all'articolo 62.

Art. 35.

Iscrizione di diritto nell'albo degli avvocati

Hanno diritto di essere iscritti nell'albo degli avvocati purchè siano in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 8 e nelle lettere a), b), c) ed f) dell'articolo 31:

1) coloro che per dieci anni almeno siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario, delle giurisdizioni amministrative o magistrati militari, oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato ovvero, per dodici anni, procuratori aggiunti dell'Avvocatura stessa:

2) gli ex prefetti con tre anni di anzianità nella qualifica ovvero con quindici anni di servizio nei ruoli della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione dell'Interno.

3) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università della Repubblica o degli Istituti Superiori ad esse parificati dopo cinque anni di insegnamento in tale qualità.

4) coloro che avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma abbiano per almeno dieci anni esercitato un incarico di insegnamento. La libera docenza e l'incarico debbono riguardare materie attinenti all'esercizio professionale.

Art. 36

Iscrizione per titoli nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori

L'avvocato che sia iscritto nell'albo in tale qualità da almeno dieci anni, ed abbia durante questo periodo esercitato continuativamente la professione dinanzi ai Tribunali, alle Corti d'appello o alle Corti di assise, dimostrando attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, può chiedere di essere iscritto nell'albo speciale previsto dall'articolo 26.

Il termine di cui al comma precedente è ridotto a tre anni per gli ex Prefetti e ad un anno per coloro che abbiano rivestito tale qualifica per cinque anni.

La domanda di iscrizione è presentata al Consiglio nazionale forense, corredata dal parere non vincolante del Consiglio dell'Ordine del distretto della Corte d'Appello cui appartiene il richiedente, da una particolareggiata relazione sull'attività professionale svolta e da ogni altro titolo (scritture forensi, pubblicazioni scientifiche, ecc.), che sia atto a comprovare l'attività e le attitudini professionali del richiedente.

Il Consiglio nazionale forense decide sull'iscrizione con provvedimento discrezionale recante la sola motivazione: « tenuto conto dell'attività professionale finora svolta, si fa luogo o non si fa luogo alla iscrizione ». Nel caso di mancato accoglimento della domanda, questa può essere ripresentata solo dopo due anni.

Art. 37.

Iscrizione per esame nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori.

L'avvocato iscritto nell'albo in tale qualità da almeno quattro anni, ha diritto di essere iscritto nell'albo speciale alle condizioni seguenti:

a) avere compiuto durante questo periodo la pratica, frequentando lo studio di un avvocato iscritto da almeno dieci anni nell'albo speciale, a norma dell'articolo 57;

b) aver superato, dopo il compimento della pratica, l'esame di cui all'articolo 65.

Art. 38.

Iscrizione di diritto nell'albo speciale

Possono essere iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo di avvocati, ancorchè non abbiano esercitato la professione per il periodo di tempo stabilito nel primo comma dell'articolo 36:

1) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università della Repubblica e degli Istituti superiori ad esse parificati, dopo sei anni di insegnamento in tale qualità;

2) coloro che siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario, militare o amministrativo con la qualifica di magistrato di Corte di cassazione, di consigliere di Stato, di consigliere della Corte dei conti o altra equiparata oppure per almeno tre anni con la qualifica di magistrato di Corte d'appello o altra equiparata;

3) gli avvocati generali, i vice avvocati generali e i sostituti avvocati generali dell'Avvocatura dello Stato;

4) coloro che avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma abbiano esercitato per almeno dodici anni un incarico di insegnamento. La libera docenza e l'incarico debbono riguardare materie attinenti all'esercizio professionale.

Art. 39.

Iscrizione nel solo albo speciale

L'avvocato iscritto nell'albo speciale da oltre dieci anni ha diritto di conservare l'iscrizione soltanto nel medesimo, facendosi cancellare dall'albo ordinario. In tal caso può esercitare il patrocinio soltanto dinanzi alle giurisdizioni superiori, senza aver l'obbligo di residenza a norma dell'articolo 11.

TITOLO V

DELLA PRATICA E DEGLI ESAMI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 40.

Inizio e continuità della pratica

La pratica forense non può aver inizio prima del conseguimento della laurea in giurisprudenza.

La pratica deve essere continuativa: se interrotta per oltre un anno deve essere ricominciata.

Art. 41.

Iscrizione alla pratica

L'iscrizione alla pratica si effettua per deliberazione del Consiglio dell'Ordine.

La durata della pratica decorre dalla data di tale iscrizione.

Il praticante è iscritto in apposito registro tenuto dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 42.

Requisiti per l'iscrizione alla pratica

Non può ottenere l'iscrizione nel registro dei praticanti colui che non abbia i requisiti prescritti dall'articolo 8 o si trovi in uno dei casi di incompatibilità o indegnità previsti dagli articoli 16 e 91 della presente legge.

Art. 43.

Disciplina dei praticanti

I praticanti sono soggetti alla disciplina del Consiglio dell'Ordine.

La sospensione disciplinare se protratta per oltre un anno produce gli effetti stabiliti dall'ultimo comma dell'articolo 40.

In caso di radiazione dal registro dei praticanti, la nuova iscrizione può essere concessa soltanto a norma dell'articolo 22.

Art. 44.

Obbligo di residenza dei praticanti

Il praticante ha l'obbligo di risiedere nella circoscrizione dell'Ordine presso il quale è iscritto.

Il trasferimento della pratica in altra circoscrizione, con le modalità dettate dall'articolo 93 in quanto applicabili, non può avvenire se non in caso di comprovata necessità, e insieme con l'effettivo trasferimento della residenza.

Art. 45.

Carattere della pratica

La pratica consiste in un effettivo ed attivo tirocinio alla professione forense nelle sue diverse esplicazioni e deve essere seguita con scrupolosa assiduità, diligenza e profitto.

CAPO II

SVOLGIMENTO DELLA PRATICA

Art. 46.

Modi della pratica di procuratore e di avvocato

La pratica di procuratore o di avvocato si svolge, obbligatoriamente e cumulativamente, nei seguenti modi:

a) col frequentare assiduamente lo studio professionale di un procuratore o di un avvocato che abbia almeno dieci anni di anzianità di iscrizione e di esercizio;

b) con l'assistenza alle udienze;

c) con l'esercizio del patrocinio nei casi consentiti dalla presente legge;

d) con la partecipazione alle conferenze e esercitazioni indette dal Consiglio dell'Ordine, qualora questo le istituisca a norma dell'articolo 52.

Art. 47.

Diario della pratica

Il Consiglio dell'Ordine rilascia ad ogni praticante, all'atto della iscrizione, apposito libretto, denominato « diario della pratica », da esso vidimato, secondo il modulo stabilito dal regolamento.

Il praticante deve tenerlo al corrente, con tutte le notizie idonee a dimostrare lo svolgimento della pratica nei vari modi prescritti, e presentarlo al Consiglio dell'Ordine ogni quattro mesi.

Art. 48.

Pratica in uno studio professionale

La pratica in uno studio professionale comprende:

l'effettiva partecipazione al lavoro dello studio sia nell'interno di esso sia negli uffici giudiziari;

l'istruzione delle cause, le ricerche di dottrina e giurisprudenza;

la preparazione, sotto la guida e la revisione del capo studio, di atti processuali e di scritti defensionali.

Il praticante è tenuto ad annotare prontamente sul diario di cui all'articolo 47 le più importanti attività da lui svolte, con la indicazione della relativa data.

Il capo studio deve vistare il diario ogni quattro mesi a certificazione della sua veridicità.

Al praticante può essere assegnato un compenso in riconoscimento delle sue prestazioni. Si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 29.

Art. 49.

Sistemazione del praticante nello studio

L'avvocato o il procuratore che ha iscritto presso di sé un praticante, deve riservargli nel proprio studio una sede nella quale il praticante possa svolgere in modo continuativo la sua attività.

Il Consiglio dell'Ordine accerta a mezzo di un suo delegato la osservanza di questa disposizione.

Art. 50.

Obbligo del capo studio e mansioni

L'avvocato o il procuratore che ha iscritto presso di sè un praticante è tenuto a promuoverne e a sorvegliarne la preparazione professionale ed a riferirne con lealtà e precisione al Consiglio dell'Ordine, ad ogni richiesta di questo.

Le dichiarazioni annuali e finali di pratica compiuta, prescritte dalla presente legge, sono da lui annotate sul diario tenuto dal praticante con la formula:

« Consapevole dell'importanza giuridica e morale di questo atto e della responsabilità anche disciplinare che esso implica, attesto sul mio onore... ».

Le dichiarazioni reticenti o non veritiere annotate dal capo studio sul diario dei praticanti o comunque fatte o presentate al Consiglio, costituiscono grave infrazione disciplinare.

Alle sanzioni può essere aggiunto il divieto di accogliere praticanti nel proprio studio per un periodo da uno a tre anni.

Art. 51

Assistenza alle udienze

I praticanti avvocati e procuratori devono assistere ad un congruo numero di udienze civili e penali anche istruttorie, presso i diversi organi giudiziari, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Il cancelliere volta per volta appone sul diario della pratica una annotazione per attestare la presenza del praticante all'udienza e il praticante deve indicarvi riassuntivamente l'oggetto delle discussioni alle quali ha assistito.

Art. 52.

Conferenze ed esercitazioni per i praticanti

Il Consiglio dell'Ordine può indire ogni anno:

a) corsi di conferenze sulla pratica e sul costume forense;

b) esercitazioni su casi pratici in forma di conversazioni o dibattiti, sotto la direzione di uno o più dei componenti del Consiglio, colla collaborazione di avvocati o procuratori iscritti nell'albo da almeno dieci anni, di provata capacità ed esperienza o di magistrati che accettino di collaborarvi.

La partecipazione è obbligatoria per i praticanti. Di essa e del suo esito si tiene conto nel diario della pratica in base ad una attestazione del dirigente del corso sulla frequenza e sul profitto.

Per l'attuazione di quanto sopra il Consiglio curerà opportuni accordi con Istituti di esercitazione, Seminarii giuridici e simili esistenti o da promuovere presso la locale Università colla collaborazione, ove possibile, anche della magistratura, e con organico piano di insegnamento, secondo apposito regolamento.

Art. 53.

Presentazione annuale del diario della pratica al Consiglio dell'Ordine

Alla fine di ogni anno di pratica il praticante deve presentare al Consiglio dell'Ordine il proprio diario, tenuto al corrente con la dichiarazione appostavi dal capo studio a norma dell'articolo 50, attestante che la pratica è stata effettiva e continuativa, e che le annotazioni contenute nel diario sono veritiere.

Art. 54.

Ammissione al patrocinio nelle Preture

Se dopo il primo anno di pratica questa risulta effettiva e continuativa, il Consiglio, su richiesta dell'interessato, ammette il praticante procuratore e il praticante avvocato che non sia già procuratore, ad esercitare il patrocinio civile e penale nelle Preture del distretto.

Se il Consiglio ritenga che la pratica non sia stata sufficiente rinvia la decisione alla fine del successivo anno di pratica.

Nel diario della pratica il praticante deve segnare tutte le cause civili e penali da lui trattate, con l'indicazione del loro oggetto.

Art. 55.

Giuramento per l'esercizio del patrocinio nelle Preture

I praticanti ammessi al patrocinio nelle Preture non possono esercitarlo se prima non abbiano prestato giuramento dinanzi al presidente del Consiglio dell'Ordine o suo delegato con la formula:

« Giuro di adempiere con lealtà, diligenza ed onore, e nell'interesse della giustizia, l'ufficio al quale sono chiamato ».

Art. 56.

Certificato di compiuta pratica

Alla fine del periodo di pratica rispettivamente stabilito per gli avvocati e per i procuratori, il Consiglio dell'Ordine, se la pratica gli risulti regolarmente svolta e compiuta, rilascia il certificato di compimento della pratica occorrente per l'ammissione all'esame.

In caso contrario stabilisce che la pratica sia prolungata per un termine che non può eccedere i quattro anni.

Art. 57.

Modalità della pratica per l'iscrizione nell'albo speciale

La pratica richiesta per l'ammissione all'esame previsto dall'articolo 37 si svolge sotto la direzione e la responsabilità dell'avvocato presso il quale è compiuta, il quale alla fine del biennio ne attesta il compimento con una dichiarazione redatta secondo la formula dell'articolo 50.

Non sono applicabili a questa pratica le altre disposizioni di questo capo.

CAPO III

DEGLI ESAMI

Art. 58.

Periodicità e carattere degli esami

Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di procuratore legale e di avvocato sono indetti ogni anno dal Ministro per la grazia e giustizia.

Gli esami hanno carattere specificamente professionale e consistono nella proposizione di casi pratici ai quali gli esaminandi sono chiamati a dare la soluzione giuridica.

Art. 59.

Sede per gli esami di procuratore

Gli esami di procuratore si svolgono nello stesso giorno presso ogni sede di Corte di Appello.

Il candidato non può presentarsi all'esame in sede diversa da quella della Corte d'appello nella cui circoscrizione ha iniziato la pratica, salvo il trasferimento in corso di essa, purchè avvenuto da più di un anno, a norma del secondo comma dell'art. 44.

Art. 60.

Commissione esaminatrice per gli esami di procuratore legale

La Commissione esaminatrice per gli esami di procuratore legale è nominata dal presidente della Corte di appello del distretto in cui si svolgono gli esami e si compone di cinque membri:

un professore di ruolo di discipline giuridiche presso una Università della Repubblica, ovvero presso un Istituto superiore iscritto nell'albo degli avvocati, che la presiede;

di quattro avvocati scelti tra quelli designati in numero triplo dal Consiglio dell'Ordine del capoluogo del distretto della Corte di appello tra gli avvocati aventi una anzianità

nità di iscrizione non inferiore a dieci anni e di cui almeno due appartenenti, al momento della nomina, all'albo del capoluogo medesimo.

Possono essere chiamati a far parte della Commissione un presidente e quattro membri supplenti che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

I supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

Art. 61.

Prove scritte ed orali per gli esami di procuratore

Le prove scritte sono tre ed hanno per oggetto: il diritto civile; la procedura civile; il diritto e la procedura penale.

Il tema è assegnato dalla Commissione esaminatrice.

La prova orale verte sulle seguenti materie: diritto civile, diritto penale, procedura civile, procedura penale, diritto amministrativo, diritto finanziario.

Art. 62

Sede e Commissione esaminatrice per gli esami di avvocato.

L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è unico in tutto il territorio della Repubblica e si svolge in Roma.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e si compone di sette membri:

un professore di ruolo di discipline giuridiche presso una Università della Repubblica iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori, che la presiede;

sei avvocati scelti tra quelli designati in numero triplo dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori.

Possono essere chiamati a far parte della Commissione un presidente e sei membri supplenti che abbiano gli stessi requisiti stabiliti per gli effettivi.

I supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

Art. 63.

Prove scritte ed orali per gli esami di avvocato

Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto: il diritto civile, la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto amministrativo.

Si applica la disposizione dell'articolo 61, secondo comma.

La prova orale verte sulle seguenti materie: diritto civile, diritto penale, procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto ecclesiastico, diritto internazionale e diritto finanziario.

Art. 64.

Sede e Commissione per gli esami di ammissione all'albo speciale

L'esame per l'ammissione all'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori ha luogo in Roma.

La Commissione esaminatrice, nominata dal Ministro per la grazia e giustizia, è composta da un magistrato di Corte di Cassazione con funzioni non inferiori a quelle di presidente di Sezione o equiparate, anche se collocato a riposo, che la presiede, e da otto avvocati scelti tra quelli designati in numero triplo dal Consiglio nazionale forense tra gli scritti, da almeno dieci anni, nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori.

Possono essere chiamati a far parte della Commissione un presidente e otto membri supplenti che abbiano gli stessi requisiti stabiliti per gli effettivi.

I supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

Art. 65.

Prove scritte ed orali per gli esami di ammissione all'albo speciale

Le prove scritte sono tre, e consistono nella redazione di un ricorso in Cassazione in ma-

teria civile, di un ricorso in Cassazione in materia penale, e di un ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Si applica la disposizione dell'articolo 61, secondo comma.

La prova orale consiste nella discussione di un caso giudiziario su tema assegnato ventiquattro ore prima con risposta a contestazioni in seduta pubblica.

Art. 66.

Ammissione all'esame

Sull'ammissione all'esame delibera, in base ai titoli, la Commissione esaminatrice.

Non può essere ammesso all'esame il candidato che, dopo aver compiuto la pratica ed aver ottenuto il certificato di cui all'articolo 56, abbia lasciato passare più di due anni prima di presentarsi.

Art. 67.

Annullamento degli esami

Il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di annullare gli esami quando siano avvenute irregolarità.

Art. 68.

Esclusione temporanea dagli esami

Il candidato che non abbia superato l'esame può ripeterlo anche l'anno successivo; qualora non consegua l'idoneità non potrà ripresentarsi all'esame nell'anno immediatamente successivo.

TITOLO VI

DELLE ASSEMBLEE

CAPO I.

DELLE ASSEMBLEE DEGLI ORDINI

Art. 69.

Assemblee ordinarie

Gli ordini si riuniscono in assemblee ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria ha luogo normalmente nel gennaio di ciascun anno ed ha per oggetto:

a) l'elezione del Consiglio e del censore o Ufficio dei censori;

b) la discussione e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

Art. 70.

Assemblee straordinarie

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio, ogni volta che esso lo reputi opportuno, per trattare argomenti attinenti all'esercizio professionale e agli interessi dell'Ordine.

Deve essere convocata quando almeno un decimo degli iscritti ne faccia domanda, indicando l'oggetto da trattare, che sia compreso tra quelli di cui al comma precedente.

Art. 71.

Partecipazione alle assemblee

Possono partecipare alle assemblee tutti gli iscritti nell'albo e nello speciale elenco di cui all'articolo 19, esclusi coloro a carico dei quali sia in atto la sospensione disciplinare.

L'assemblea è presieduta dal presidente o vice presidente del Consiglio o dal Consigliere più anziano.

Art. 72.

Validità e deliberazioni delle assemblee

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se vi partecipa più della metà dei componenti dell'Ordine; in seconda convocazione, da indirsi a distanza di non meno di tre giorni dalla prima, qualunque sia il numero dei partecipanti, fermo il disposto dell'articolo 73.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 73

Votazioni per la elezione del Consiglio dell'Ordine e dei censori

Per la elezione del Consiglio dell'Ordine e del censore o Ufficio dei censori, anche se si tratti di assemblea in seconda convocazione, è richiesta la partecipazione alla votazione di almeno un quarto degli iscritti nell'albo.

Il voto è segreto, e si dà per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti da eleggere.

Sono eletti al primo scrutinio i candidati che abbiano raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti.

Le altre modalità per la convocazione e per lo svolgimento dell'assemblea e del procedimento elettorale sono stabilite dal regolamento.

Art. 74.

Candidature

Negli Ordini che hanno più di trecento, di cinquecento, o di mille iscritti, l'elezione avviene su liste di candidati firmate rispettivamente da quindici, venticinque e cinquanta elettori proponenti.

Almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per le elezioni, le liste contenenti le candidature devono essere depositate presso l'Ordine da due firmatari, che certificano la autenticità delle firme degli altri. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei componenti da eleggere. Le certificazioni non veritiere comportano la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a tre mesi.

Entro i quattro giorni successivi devono essere depositate le accettazioni dei candidati.

Il Consiglio, tre giorni liberi prima delle elezioni, affigge all'albo delle comunicazioni dell'Ordine il nome dei candidati accettanti. I voti dati a persone non iscritte o non accettanti sono nulli.

Art. 75.

Votazione di ballottaggio

Quando tutti o parte dei candidati non raggiungono la maggioranza assoluta richie-

sta per la elezione, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio.

Partecipano al ballottaggio in numero doppio di quello dei posti non coperti al primo scrutinio, i candidati che, non avendo raggiunto la maggioranza occorrente per essere eletti, hanno ottenuto tra i non eletti il maggior numero dei voti.

In caso di parità di voti è preferito il candidato avente maggiore anzianità di iscrizione, e nel caso di uguale anzianità di iscrizione il maggiore di età.

Art. 76.

Ricorsi al Consiglio nazionale forense in materia elettorale

Contro i risultati delle elezioni ogni iscritto nell'albo può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense entro dieci giorni dalla proclamazione.

Il Consiglio nazionale forense può annullare d'ufficio i risultati delle elezioni a norma dell'articolo 98.

Art. 77.

Validità, voti e pareri delle assemblee straordinarie

L'assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti, ma il Consiglio può proporre all'assemblea stessa il rinvio quando tale numero sia manifestamente troppo esiguo in proporzione a quello degli iscritti o rispetto alla natura e importanza degli oggetti da trattare.

I voti e pareri approvati in assemblea straordinaria sono affissi nell'albo delle comunicazioni dell'Ordine e inseriti negli atti del Consiglio.

Su tali voti o pareri il Consiglio è tenuto a manifestare con deliberazione motivata il proprio avviso entro il termine di due mesi, facendone affissione come al comma precedente.

Nell'affissione e nelle comunicazioni ufficiali dei voti e pareri delle assemblee straordinarie si fa menzione del numero degli iscritti aventi diritto a parteciparvi, di quello dei partecipanti e dell'esito della votazione.

CAPO II.

DELLE ASSEMBLEE DISTRETTUALI

Art. 78.

Sede e costituzione

Le assemblee distrettuali si riuniscono presso la sede di ogni Corte d'Appello su convocazione del presidente del Consiglio dell'Ordine ivi istituito, e sono composte da un delegato di ciascun Ordine del distretto, nominato dal rispettivo Consiglio tra i propri componenti.

Ogni delegato ha nell'assemblea distrettuale tanti voti quanti sono gli iscritti all'Ordine che egli rappresenta.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

Art. 79.

Assemblee ordinarie

L'assemblea ordinaria si riunisce su convocazione a norma dell'articolo 131, lettera f), per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale forense, dell'Ufficio dei censori e del Comitato per la Cassa nazionale di previdenza; per la sua validità si richiede che siano presenti tanti delegati che rappresentino la maggioranza degli iscritti nel distretto.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei voti rappresentati. Valgono, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 73, terzo e quarto comma, e dell'articolo 75.

Art. 80.

Assemblee straordinarie

L'assemblea straordinaria è convocata per trattare gli argomenti di cui al primo comma dell'articolo 70.

La convocazione è fatta dal Consiglio dell'Ordine istituito presso la sede di Corte d'appello quando esso lo ritenga opportuno o ne facciano domanda tanti Consigli che rappresentino almeno un decimo degli iscritti del distretto.

Essa è valida qualunque sia il numero degli iscritti rappresentati: si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 77.

TITOLO VII

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Art. 81.

Elezione e composizione

Il Consiglio dell'Ordine è eletto dall'Assemblea, ed è composto:

di cinque membri, se il numero degli iscritti non supera i cento;

di nove, se supera i cento, ma non i trecento;

di undici, se supera i trecento, ma non i cinquecento;

di quindici, se supera i cinquecento, ma non i millecinquecento;

di diciannove, se supera i millecinquecento.

Art. 82.

Eleggibilità

Sono eleggibili gli avvocati e procuratori iscritti nell'albo dell'Ordine, che non siano mai stati colpiti da sanzioni disciplinari e che abbiano anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni, o a cinque se l'Ordine non supera i cinquanta iscritti.

Non sono eleggibili gli iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 19.

Art. 83.

Funzioni del Consiglio

Il Consiglio esercita, nella circoscrizione territoriale dell'Ordine, i compiti stabiliti dall'articolo 2.

In particolare:

a) vigila alla conservazione dell'indipendenza e del decoro professionale;

b) provvede alla tenuta dell'albo degli iscritti e del registro dei praticanti;

c) esercita la funzione disciplinare;

d) sorveglia l'esercizio della pratica forense;

e) promuove e favorisce tutte le iniziative atte a rendere efficace tale pratica, e ad elevare la cultura degli iscritti e il prestigio dell'Ordine;

f) vigila sul modo in cui gli iscritti espletano gli incarichi ricevuti secondo le norme sul gratuito patrocinio;

g) dà pareri sulla liquidazione di onorari;

h) interviene su richiesta anche di una sola delle parti, e ove lo ritenga opportuno anche d'ufficio, nelle contestazioni insorte fra gli iscritti ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre e per prendere in mancanza i provvedimenti del caso;

i) cura gli interessi professionali adoperandosi per promuovere la collaborazione degli iscritti, con opportune iniziative ed anche con la pubblicazione di notiziari;

l) presta assistenza agli iscritti in ogni forma utile ed opportuna, senza pregiudizio di quanto disposto dalla legge 8 gennaio 1952, numero 6;

m) nomina procuratori o avvocati per la rappresentanza e difesa delle persone che, non avendo potuto provvedersi con professionisti di loro fiducia, ne facciano richiesta;

n) dà, nel caso di decesso o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e documenti;

o) provvede a quant'altro stabilito dalle leggi o dai regolamenti.

Art. 84.

Cariche e durata del Consiglio

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente e un vice presidente, un segretario e, occorrendo, un vice segretario, nonchè un tesoriere.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio dura in carica tre anni. I suoi componenti scaduti di carica sono rieleggibili.

Il componente di un Consiglio, il quale senza giustificato motivo non intervenga alle sedute per tre volte consecutive, decade dall'ufficio. La decadenza è dichiarata dal Consiglio, che proclama eletto in sua vece il candidato che nelle ultime elezioni abbia avuto, tra i non eletti, il maggior numero di voti. Lo stesso avviene nel caso di decesso o di dimissioni.

Ove questa sostituzione non sia possibile, o sia avvenuta per più di due componenti, provvede il Consiglio nazionale forense, a norma dell'articolo 88, lettera a).

Art. 85.

Riunioni

Le riunioni del Consiglio sono convocate periodicamente con la frequenza richiesta dal numero e dall'importanza degli affari da trattare.

Sono presiedute dal presidente o dal vice presidente, o, in loro mancanza, dal consigliere più anziano per iscrizione.

Per la loro validità è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 86.

Censori

Presso ogni Ordine è istituito un censore ovvero, se il numero degli iscritti nell'albo supera i cinquecento, un Ufficio di censori composto da tre membri.

I censori vigilano all'osservanza della legge professionale ed al pronto e regolare svolgimento dell'attività del Consiglio dell'Ordine in materia disciplinare e di tenuta dell'albo e del registro dei praticanti esercitando i poteri previsti dalla presente legge.

I censori sono eletti dall'assemblea, a norma degli articoli 69 e 73, tra gli avvocati che

abbiano una anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni e che non abbiano mai riportato sanzioni disciplinari. Essi durano in carica sino alla elezione dei nuovi censori.

L'assemblea provvede alla elezione di censori supplenti che abbiano gli stessi requisiti di quelli effettivi.

Art. 87.

Bilanci, spese e contributi

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni e alla gestione finanziaria dell'Ordine, compilando annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Entro i limiti necessari a coprire le spese di detta gestione, è autorizzato:

a) a stabilire con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 134, lettera d), un contributo annuale uguale per tutti gli iscritti. Qualora l'assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo lo ritenga opportuno, al contributo potrà essere aggiunto un supplemento proporzionale ai redditi degli iscritti assoggettati alla imposta di ricchezza mobile e non superiore al doppio del contributo stesso;

b) a stabilire diritti per le iscrizioni nell'albo e nel registro dei praticanti, per il rilascio di certificati, copie e tessere, e per i pareri sugli onorari.

Coloro che non versino tempestivamente il contributo fissato possono essere sospesi fino al pagamento, osservate le forme stabilite dall'articolo 104 per l'avvertimento.

Il Consiglio riscuote dai propri iscritti il contributo annuale, nonchè il contributo dovuto al Consiglio nazionale di cui al secondo comma, lettera b), dell'articolo 137, secondo le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma e i termini in essa stabiliti. L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale e questi al Consiglio dell'Ordine, il quale provvede a rimettere al Consiglio nazionale l'importo del contributo ad esso spettante.

Per la disciplina giuridica ed economica del personale dell'Ordine si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del de-

creto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

Art. 88.

Scioglimento del Consiglio

Il Consiglio dell'Ordine può essere sciolto:

a) da parte del Consiglio nazionale quando non corrisponda all'invito di adempiere doveri di ufficio e di osservare le norme di legge ovvero quando per dimissioni o per altra causa non sia in grado di funzionare;

b) da parte del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale, quando compia gravi violazioni di legge.

L'autorità che ha disposto lo scioglimento nomina un Commissario straordinario con tutti i poteri del Consiglio, esclusi quelli disciplinari.

Il Commissario convoca, non oltre quattro mesi dalla nomina, l'assemblea dell'Ordine per la elezione del nuovo Consiglio.

Art. 89.

Regolamenti

Nei limiti delle norme vigenti il Consiglio può deliberare regolamenti sia per l'esercizio delle proprie funzioni sia per la disciplina degli iscritti all'Ordine.

TITOLO VIII

DELLA TENUTA DELL'ALBO

Art. 90

Norme generali

L'albo è stampato almeno ogni due anni ed è pubblico. Copia di esso è comunicata al Ministero di grazia e giustizia, ai Capi della Corte di appello, dei Tribunali e delle Preture del distretto, e deve rimanere permanentemente affissa all'ingresso di ogni sede di uffici giudiziari.

Art. 91

Provvedimenti per la tenuta dell'albo

Il Consiglio provvede alla tenuta dell'albo e del registro dei praticanti mediante i seguenti provvedimenti:

- a) iscrizione e reinscrizione;
- b) trasferimento;
- c) cancellazione;
- d) sospensione;
- e) radiazione.

I provvedimenti di cui alle lettere *d)* ed *e)* sono regolati dalle norme del titolo IX della presente legge.

Art. 92

Iscrizioni

Le iscrizioni sono deliberate su domanda documentata.

Il richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione scritta con la quale afferma sul proprio onore di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità o indegnità previsti dalla legge.

Nei casi di dichiarazione falsa, il professionista che in base ad essa abbia ottenuto la iscrizione, è radiato dall'albo. Se l'incompatibilità sia cessata prima della iscrizione, è sottoposto a procedimento disciplinare.

Per accertare il requisito della condotta il Consiglio ha diritto di farsi rilasciare, a norma dell'articolo 606, secondo comma, del codice di procedura penale, il certificato penale generale del richiedente la iscrizione, e altresì la copia di ogni sentenza civile o penale o di atti e provvedimenti penali che lo riguardino, a norma dell'articolo 165 del codice stesso.

Il Consiglio può richiedere agli enti, uffici ed amministrazioni pubbliche le informazioni di cui dispongono e copia delle note caratteristiche e di qualificazione.

Il Consiglio non può deliberare il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o indegnità se non dopo aver debitamente citato l'interessato per essere sentito.

Art. 93

Trasferimenti

L'avvocato o il procuratore può chiedere il trasferimento della sua iscrizione nell'albo di altro Ordine, nella cui circoscrizione intenda trasferire la sua residenza.

A tale scopo deve richiedere il nulla osta al Consiglio presso il quale è iscritto e presentare domanda al Consiglio presso il quale intende trasferirsi.

Il nulla osta non può essere accordato a chi si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o sia sospeso dall'esercizio professionale.

Il Consiglio del luogo di trasferimento, al quale il Consiglio di provenienza deve trasferire il fascicolo personale del richiedente, accerta la sussistenza attuale di tutti i requisiti di legge, anche se questi sussistevano all'atto della prima iscrizione.

Chi è trasferito mantiene nel nuovo albo l'anzianità che aveva nel precedente.

Uguali disposizioni valgono per il trasferimento dei praticanti, qualunque sia la durata dell'iscrizione nel registro da cui si chiede il trasferimento. I periodi di pratica compiuti presso vari Ordini si cumulano, esclusi quelli che siano stati di durata inferiore ad un anno, ferme le disposizioni degli articoli 40, 44 e 59.

Art. 94

Cancellazione e sospensione cautelare

La cancellazione è pronunciata d'ufficio o su richiesta del censore ovvero dell'interessato:

- a) nei casi di incompatibilità;
- b) quando sia venuto a mancare alcuno dei requisiti menzionati dall'articolo 5, e dalle lettere *a)*, *b)*, dell'articolo 31;
- c) quando non sia osservato l'obbligo della residenza;
- d) quando l'iscritto, senza giustificato motivo, non abbia prestato giuramento nei termini fissati dal Consiglio;
- e) quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.

Non può essere cancellato chi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o sia sospeso dall'esercizio professionale per motivi disciplinari.

Il Consiglio non può deliberare la cancellazione se non dopo aver debitamente citato l'interessato per essere sentito.

Qualora contro un iscritto nell'albo sia in corso giudizio di interdizione o di inabilitazione, a norma del codice civile, e siano stati presi dal Tribunale nei suoi confronti i provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 419 e 420 dello stesso codice, il Consiglio, in attesa di deliberare la cancellazione per mancanza del requisito previsto dalla lettera b) dell'articolo 31, può pronunciare la sospensione cautelare fino all'esito del giudizio, secondo le norme degli ultimi due commi dell'articolo 107.

Art. 95

Reiscrizione

L'avvocato od il procuratore cancellato dall'albo ha diritto di esservi reiscritto, qualora dimostri la cessazione delle cause che hanno determinato la cancellazione, e la sussistenza attuale di tutti i requisiti di legge.

Art. 96

Revisione biennale

Il Consiglio, fermo il potere di prendere in ogni momento i provvedimenti previsti dagli articoli precedenti, deve eseguire ogni due anni la revisione generale dell'albo per verificare negli iscritti l'esistenza attuale dei requisiti di legge.

Per un mese prima dell'inizio della revisione, il Consiglio deve tener affisso nell'albo delle comunicazioni dell'Ordine un avviso per avvertire gli iscritti del dovere di denunciare la cessazione dell'effettivo esercizio professionale o le altre cause che impediscano il mantenimento della iscrizione.

Nella revisione il Consiglio deve tener conto anche dei fatti precedenti alla iscrizione,

qualora siano stati ignorati all'atto della medesima.

La cancellazione è pronunciata a norma dell'articolo 94, salvo che nella revisione siano stati accertati fatti tali da giustificare l'apertura di un procedimento disciplinare.

Art. 97

Ricorsi

Tutti i provvedimenti in materia di tenuta dell'albo e del registro dei praticanti sono presi dal Consiglio con deliberazione motivata, sentito il censore e su richiesta di questo. Essi sono subito notificati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato ed al Consiglio nazionale forense e comunicati al censore.

Contro di essi l'interessato e il censore possono ricorrere, anche per il merito, al Consiglio nazionale forense entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione.

Il ricorso dell'interessato ha effetto sospensivo, fuorchè nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 94.

Art. 98

Annullamento d'ufficio

Il Consiglio nazionale forense, entro tre mesi dalla notificazione, può d'ufficio annullare per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ogni provvedimento dei Consigli dell'Ordine in materia di tenuta dell'albo e del registro dei praticanti.

Art. 99

Sostituzione del Consiglio nazionale forense ai Consigli dell'Ordine

Qualora il Consiglio non provveda su una domanda di iscrizione, di trasferimento o di cancellazione, entro tre mesi dalla presentazione della domanda, l'interessato può, entro dieci giorni dalla scadenza del termine, ricorrere al Consiglio nazionale forense, che decide nel merito.

TITOLO IX

DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE

CAPO I

POTERE E SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 100

Oggetto del potere disciplinare

Il potere disciplinare è preordinato ad assicurare che gli iscritti nell'albo ed i praticanti osservino scrupolosamente le regole di condotta professionale e privata, dettate dagli articoli 8 e 9.

I discorsi, gli scritti e in generale gli atti politici non possono formare oggetto di procedimento disciplinare.

Art. 101

Richiamo verbale

Il Consiglio, nel caso di mancanza lieve o scusabile, può delegare il presidente a rivolgere, nel proprio ufficio o in una comune seduta del Consiglio stesso un richiamo verbale all'inculpato.

Questo richiamo non ha carattere di sanzione disciplinare. Può essere rivolto, per deliberazione del Consiglio non menzionata nella decisione, anche dopo che il giudizio disciplinare si sia chiuso con una assoluzione.

Art. 102

Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari da applicare secondo i casi sono:

1. - l'avvertimento con il quale si rileva la mancanza commessa e si richiama l'inculpato ai suoi doveri;
2. - la censura, biasimo formale per la trasgressione accertata;
3. - la sospensione dall'esercizio della professione o dalla pratica per un tempo non

inferiore a due mesi e non maggiore di tre anni, fermo quanto stabilito nell'articolo 107;

4. - la radiazione dall'albo o dal registro dei praticanti.

Art. 103

Potere discrezionale del Consiglio nell'applicazione delle sanzioni disciplinari

Ove la legge non stabilisca diversamente, il Consiglio dell'Ordine applica discrezionalmente la sanzione che meglio ritenga adeguata alle circostanze e alla gravità della mancanza disciplinare, indicando i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale.

104

Avvertimento

Quando il Consiglio, in seguito ad istruzione preliminare a norma dell'articolo 117, ritenga che non vi sia luogo a sanzione più grave dell'avvertimento, delega il presidente a comunicare l'avvertimento all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o anche con comunicazione orale di cui sia redatto verbale.

L'interessato può, con domanda scritta presentata all'Ordine entro i successivi quindici giorni, chiedere che sull'addebito mossogli si faccia luogo a dibattimento disciplinare.

Dopo il dibattimento il Consiglio decide, senza essere vincolato dalla decisione precedente, e può anche applicare una sanzione più grave ove le circostanze dimostrino nell'inculpato manifesta incomprendimento dei doveri la cui violazione gli è stata contestata.

La decisione in seguito a dibattimento è sempre notificata a norma dell'articolo 124.

Art. 105

Radiazione

Incorre nella radiazione l'avvocato e il procuratore:

- a) che abbia ottenuto la iscrizione in base a dichiarazione risultata falsa, a norma del terzo comma dell'articolo 92;

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) che abbia esercitato la professione durante la sospensione;

c) che commetta una nuova mancanza disciplinare dopo essere stato per due volte condannato a sanzione disciplinare non minore della censura.

Art. 106

Radiazione di diritto o facoltativa, in seguito a condanna penale

Incorre di diritto nella radiazione dall'albo l'avvocato o il procuratore che con sentenza penale passata in giudicato:

a) sia stato condannato per un reato non colposo per il quale la legge prevede la reclusione sola o congiunta con altra pena superiore nel massimo ai due anni;

b) sia incorso nella interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o nella interdizione della professione per uguale durata.

Nei casi previsti sotto le due precedenti lettere a) e b), la radiazione di diritto è pronunciata anche quando la condanna penale, passata in giudicato, si riferisca a fatti anteriori alla iscrizione nell'albo, purchè il passaggio in giudicato della sentenza penale sia posteriore a tale iscrizione o la sentenza medesima fosse ignota al Consiglio al momento della iscrizione del condannato nell'albo.

La radiazione di diritto prevista dai precedenti commi non richiede procedimento disciplinare ed è immediatamente esecutiva nonostante ricorso; il Consiglio può, ove lo creda, sentire previamente l'interessato.

In ogni altro caso di condanna a pena o a misura di sicurezza, pronunciata con sentenza penale passata in giudicato, il Consiglio può applicare la radiazione o altra sanzione disciplinare secondo le circostanze, seguendo le norme del procedimento disciplinare.

Art. 107

Sospensione, di diritto o facoltativa, in seguito a procedimento penale

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione previsti dal codice penale, im-

portano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

a) l'emissione di un mandato o ordine di cattura;

b) l'interdizione dai pubblici uffici o la interdizione dalla professione, per effetto di sentenza penale passata in giudicato, per una durata non superiore ai tre anni;

c) il ricovero in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e custodia in seguito a procedimento penale.

La sospensione di diritto prevista dai precedenti commi non richiede procedimento disciplinare ed è immediatamente esecutiva nonostante reclamo. Il Consiglio può, ove lo creda, citare previamente l'interessato per essere sentito.

In ogni altro caso di procedimento penale in corso contro un avvocato o un procuratore, il Consiglio ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale fino all'esito del procedimento. Anche essa è immediatamente esecutiva.

La sospensione cautelare non può essere pronunciata senza che il Consiglio abbia debitamente citato l'interessato per essere sentito.

La sospensione di diritto o facoltativa prevista dal presente articolo non è soggetta al limite di durata stabilito dal n. 3 dell'articolo 102.

Art. 108.

Giudizio disciplinare dopo il giudizio penale

Fermi gli articoli precedenti, chi è stato sottoposto a procedimento penale, anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto, qualora non sia stato radiato a termini dell'articolo 106, a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, salvo che la sentenza di proscioglimento sia stata pronunciata per il motivo che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

Si osserva nel giudizio disciplinare l'articolo 28 del codice di procedura penale.

Art. 109.

Fatti costituenti reato

Se nel fatto oggetto del procedimento disciplinare il Consiglio ravvisa gli elementi di un reato, deve trasmettere gli atti al Pubblico Ministero e sospendere il procedimento.

Art. 110.

Clausola di esecuzione provvisoria della radiazione e della sospensione

Fermo il disposto degli articoli 106 e 107, il Consiglio, nell'applicare la sanzione disciplinare della radiazione o della sospensione, può sempre ordinare la immediata esecuzione provvisoria nonostante ricorso.

Art. 111.

Spese del giudizio disciplinare

Alla sanzione disciplinare può essere aggiunta la condanna a rimborsare all'Ordine le spese del giudizio.

Art. 112.

Effetti della decisione disciplinare

La decisione del Consiglio ha effetto ai soli fini disciplinari, lasciando impregiudicati i diritti che possono essere connessi coi fatti che ne formano l'oggetto.

La radiazione dall'albo o la sospensione dall'esercizio professionale hanno effetto tanto per l'ufficio di avvocato quanto per quello di procuratore ed impediscono la reinscrizione e l'esercizio presso tutti gli Ordini.

Art. 113.

Reiscrizione dopo la radiazione

Chi è stato radiato dall'albo in seguito a procedimento penale, a norma degli articoli 105 e 106, non può essere reinscritto se non nel caso e nei modi previsti dall'articolo 22.

Ai fini dell'anzianità di iscrizione, la reinscrizione ha effetto dalla data del provvedimento del Consiglio nazionale forense, che la concede a norma dello stesso articolo.

CAPO II

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 114.

Competenza

La competenza a procedere in via disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, quanto al Consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione è avvenuto il fatto per cui si procede ed è determinata volta per volta dalla prevenzione.

Ove, per prevenzione, siasi determinata in concreto la competenza di quest'ultimo, la sua decisione, passata in giudicato o dichiarata provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 110, è vincolante per il primo.

Se l'incolpato è componente di un Consiglio dell'Ordine o censore, è giudicato dal Consiglio istituito presso la Corte di appello, nel cui distretto è compreso l'Ordine di appartenenza; se l'incolpato è componente del Consiglio o censore di un Ordine istituito presso una Corte di appello, è giudicato dal Consiglio istituito nella sede di Corte di appello più vicina; se è iscritto soltanto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori, è giudicato dal Consiglio dell'Ordine di Roma o da quello nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto a norma del comma precedente.

Art. 115.

Ricusazione e astensione

Nel giudizio disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione e sulla astensione stabilite dagli articoli 63 e 64 del codice di procedura penale.

Le modalità per la ricusazione e per l'astensione sono stabilite dal regolamento.

Art. 116.

Apertura del procedimento disciplinare

Il Consiglio procede in via disciplinare di ufficio, in base a dirette informazioni o su denuncia, ovvero su richiesta del censore, su ricorso dell'interessato o su rapporto dell'autorità giudiziaria.

Le autorità giudiziarie di ogni ordine e grado danno immediatamente notizia al Consiglio dell'Ordine, presso il quale il professionista è iscritto, di ogni procedimento in corso e di ogni provvedimento giudiziale che, a norma della presente legge, possa dar luogo a procedimento disciplinare contro di lui.

Art. 117.

Istruzione preliminare

Qualora il Consiglio, sentito il censore, non decida senz'altro l'archiviazione, il presidente delega ad un consigliere la istruzione preliminare.

Il professionista o il praticante che, invitato a comparire in un procedimento disciplinare contro altri, non si presenti senza giustificato motivo al consigliere istruttore o non gli fornisca le informazioni richieste entro il termine assegnatogli, è sottoposto per tale mancanza a giudizio disciplinare.

Art. 118.

Ricorso alla polizia giudiziaria

In ogni fase del procedimento il presidente o il censore possono essere autorizzati dal Pubblico Ministero a richiedere alla polizia giudiziaria le informazioni e gli accertamenti necessari all'esercizio del potere disciplinare.

Art. 119.

Deliberazione dopo il compimento dell'istruzione preliminare

Compiuta l'istruzione preliminare il Consiglio può, sentito il censore, deliberare non

essere luogo a giudizio disciplinare ovvero dichiarare aperto il relativo procedimento, con la nomina di un Consigliere relatore, che può essere lo stesso incaricato della istruzione preliminare a norma dell'articolo 117. In quest'ultimo caso, formula il capo di incolpazione, con la indicazione sommaria del fatto per cui si procede, e ne cura la notificazione mediante lettera raccomandata all'incolpato, assegnandogli un termine non minore di dieci giorni liberi per proporre le sue difese scritte.

In base a queste e all'eventuale ulteriore istruzione che sia ritenuta opportuna, decide per il proscioglimento o per il rinvio a dibattimento.

Il Consiglio deve porre ogni cura affinché l'istruzione disciplinare si esaurisca di regola in termine non superiore a sei mesi.

Art. 120.

Atti preliminari al dibattimento

Se sia ordinato il rinvio a dibattimento, il presidente fissa la data dell'udienza, ordina la citazione dell'incolpato, con l'assegnazione, a pena di nullità, di un termine non minore di dieci giorni e dà le altre disposizioni occorrenti.

Copia della citazione è comunicata all'Ufficio dei censori.

Art. 121.

Del dibattimento

Il dibattimento si svolge in udienza non pubblica.

Dopo la relazione del consigliere relatore, l'incolpato può difendersi personalmente o farsi difendere da un avvocato. Se, senza giustificato motivo, non compare, si procede in sua contumacia.

Il censore interviene nel dibattimento e svolge oralmente, a conclusione di esso, le sue richieste.

Art. 122.

Dei mezzi di prova

Il Consiglio in sede disciplinare può esercitare d'ufficio i più ampi poteri istruttori

per la ricerca della verità; anche in sede di dibattimento nuove prove possono essere proposte dall'incolpato o dal censore.

Le prove orali sono assunte in udienza.

Art. 123.

Decisione

La decisione contiene:

- a) l'incolpazione;
- b) i motivi di fatto e di diritto in forma sintetica;
- c) il dispositivo.

Il proscioglimento è pronunciato con la formula « non essere luogo a provvedimento disciplinare ».

Il proscioglimento può essere pronunciato per insufficienza di prove. In tal caso l'azione può essere riproposta in seguito alla acquisizione di nuove prove, salvo l'applicazione dell'articolo 127.

Art. 124

Ricorsi contro le decisioni disciplinari

La decisione disciplinare è subito notificata, a mezzo di ufficiale giudiziario, all'interessato e comunicata all'Ufficio dei censori.

Entro il termine di venti giorni dalla notifica o comunicazione l'interessato ed il censore possono ricorrere, anche per motivi di merito, al Consiglio nazionale forense.

Nel caso che abbia ricorso soltanto l'incolpato, il censore può proporre ricorso incidentale entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Per effetto del ricorso incidentale il Consiglio nazionale forense può, limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, applicare al professionista ricorrente una sanzione disciplinare più grave, per specie e durata, di quella inflitta dal Consiglio dell'ordine.

Il ricorso ha effetto sospensivo salvo i casi in cui la decisione è immediatamente esecutiva per legge, a norma degli articoli 106 e

107, ovvero è stata dichiarata tale dal Consiglio dell'ordine, a norma dell'articolo 110.

Contro la dichiarazione di immediata esecutorietà, contenuta nelle decisioni di cui al comma precedente, il ricorso è proponibile solo per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.

Art. 125.

Revocazione

Decorso inutilmente il termine di venti giorni senza che sia stato proposto ricorso nè dall'incolpato nè dal censore, la decisione disciplinare è impugnabile per revocazione dinanzi allo stesso Consiglio che l'ha pronunciata, per i motivi previsti dall'articolo 395, nn. 2, 3, 4, 5 e 6 del codice di procedura civile, nel termine di giorni venti decorrente a norma dell'articolo 326 dello stesso codice.

Art. 126.

Pubblicità delle decisioni

Le decisioni in sede disciplinare, diventate definitive o dichiarate immediatamente esecutive, nonchè la decisione di sospensione o di radiazione a norma degli articoli 106 e 107, sono tenute affisse per estratto, per la durata di un mese, nell'albo delle comunicazioni dell'Ordine.

Le decisioni suddette sono inoltre comunicate all'autorità giudiziaria e ai Consigli dell'ordine, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 127.

Prescrizione dell'azione disciplinare

L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni. Nel caso previsto dall'articolo 108, il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 158, 159, 160 e 161 del codice penale sulla decorrenza, sospensione ed interruzione della prescrizione.

TITOLO X

DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Art. 128.

Sede e composizione

Il Consiglio nazionale forense ha sede in Roma e si compone di avvocati eletti tra gli iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori, in numero corrispondente al doppio di quello dei distretti di Corte di Appello.

Si divide in due Sezioni, formate ciascuna dalla metà dei suoi componenti. Dura in carica tre anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il componente del Consiglio nazionale forense, il quale senza giustificato motivo non intervenga alle sedute per tre volte consecutive, decade dall'ufficio. Nel caso di vacanza causata da decadenza dall'ufficio o da decesso o dimissioni di uno dei componenti del Consiglio nazionale forense, la competente assemblea distrettuale, convocata a norma dell'articolo 131, lettera f), provvede alla sua sostituzione mediante elezione suppletiva.

Art. 129.

Elezioni

Su convocazione del Consiglio nazionale forense uscente, da farsi almeno un mese prima della scadenza di questo, il nuovo Consiglio nazionale forense è eletto dalle assemblee distrettuali ordinarie, convocate nella propria sede, tutte nello stesso giorno.

Ogni assemblea distrettuale elegge per ogni distretto di Corte di appello, con separate votazioni, un componente destinato alla prima Sezione del Consiglio nazionale forense, scelto tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale ma non facenti parte di alcun Consiglio dell'Ordine, ed un componente destinato alla seconda Sezione, scelto fra i presidenti o altri componenti dei Consigli degli Ordini del distretto.

Gli eletti nella seconda Sezione del Consiglio nazionale forense conservano la loro carica nel Consiglio locale di cui fanno parte.

Art. 130.

Commissione elettorale

La stessa assemblea distrettuale, convocata per le elezioni, nomina tra i componenti del Consiglio dell'Ordine costituito presso la Corte di appello un delegato destinato a far parte della Commissione elettorale.

Detta Commissione si riunisce in Roma nel termine di dieci giorni dalle elezioni, presso la sede del Consiglio nazionale forense e, nominato il suo presidente, procede, sulla base dei verbali di votazione trasmessi da ciascuna assemblea distrettuale, alle operazioni di scrutinio, alla proclamazione degli eletti ed alla convocazione del nuovo Consiglio nazionale forense.

Le modalità per tale convocazione e per l'insediamento del nuovo Consiglio sono stabilite dal regolamento.

Contro le deliberazioni della Commissione elettorale, ogni interessato può proporre ricorso per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge al nuovo Consiglio nazionale forense, entro venti giorni dalla prima convocazione di questo.

Nel caso delle elezioni suppletive contemplate dall'ultimo comma dell'articolo 128, il Presidente del Consiglio nazionale provvede alla convocazione della Commissione elettorale.

Art. 131.

Prima Sezione

La prima Sezione esercita, anche d'ufficio, la sorveglianza e il sindacato sul regolare funzionamento degli organi professionali.

In particolare:

a) decide sui ricorsi contro i provvedimenti dei Consigli dell'Ordine in materia elettorale e contro quelli della Commissione elettorale di cui all'articolo 130;

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) provvede all'annullamento d'ufficio nei casi previsti dagli articoli 76 e 98;

c) provvede in materia di tenuta degli albi in sostituzione dei Consigli a norma dell'articolo 99;

d) decide sui conflitti di competenza fra i Consigli dell'Ordine locali;

e) scioglie il Consiglio dell'Ordine nei casi previsti dall'articolo 88 lettera a);

f) convoca le assemblee distrettuali per le elezioni ordinarie o suppletive nei casi previsti dagli articoli 128 e 129;

g) tiene l'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;

h) collabora con la seconda Sezione a norma dell'articolo 134.

La prima Sezione decide altresì sui ricorsi contro le deliberazioni e i provvedimenti dei Consigli dell'Ordine in materia di tenuta dell'albo e del registro dei praticanti, di uso del titolo professionale e in materia disciplinare.

Art. 132.

Seconda Sezione

La seconda Sezione cura gli interessi professionali dell'Ordine.

In particolare:

a) indice periodicamente congressi giuridico-forensi nazionali, ne cura l'organizzazione, stabilisce le norme per il loro funzionamento;

b) si adopera affinché l'Ordine sia degnamente rappresentato nelle manifestazioni culturali nazionali e internazionali;

c) cura e promuove le relazioni con le associazioni professionali straniere;

d) promuove riunioni, inchieste e studi su argomenti di interesse professionale, curando la pubblicazione di appositi bollettini e notiziari;

e) agisce per la risoluzione pratica delle questioni professionali di carattere collettivo

e per l'attuazione delle provvidenze e riforme che riguardano l'Ordine;

f) provvede per ogni altra materia non espressamente considerata in questo e nel precedente articolo.

Art. 133.

Cariche del Consiglio - Ufficio di Presidenza

L'adunanza plenaria nomina tra i suoi componenti il presidente del Consiglio nazionale forense e il tesoriere.

Ogni Sezione nomina tra i suoi componenti un vice presidente ed un segretario.

Il presidente del Consiglio nazionale forense rappresenta l'Ordine nazionale ad ogni effetto di legge.

Egli presiede ordinariamente la Sezione alla quale appartiene e l'adunanza plenaria.

Il presidente del Consiglio nazionale forense, i due vice presidenti, i due segretari e il tesoriere costituiscono l'ufficio di presidenza che mantiene il collegamento tra le due Sezioni e l'unità del Consiglio.

Art. 134.

Adunanza plenaria

L'adunanza plenaria:

a) dà pareri sui disegni di legge e di regolamento riguardanti la professione forense e su ogni altro argomento di interesse dell'Ordine;

b) delibera sulle materie previste dagli articoli 137 e 139;

c) esercita il potere disciplinare sui propri componenti, osservate in quanto applicabili le norme del Titolo IV;

d) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, il limite massimo del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo al Consiglio dell'Ordine.

Quando il presidente del Consiglio o un vice presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta almeno da un terzo dei componenti del Consiglio, l'adunanza plenaria

può essere chiamata a deliberare sulle materie previste dall'articolo 132.

Art. 135.

Validità delle deliberazioni delle Sezioni e dell'adunanza generale

Per la validità delle riunioni delle Sezioni o dell'adunanza plenaria occorre la presenza rispettivamente di sette o quindici componenti, compresi il presidente o un vice presidente; salvo che per le nomine di cui all'articolo 132 per le quali occorre la presenza della maggioranza dei componenti rispettivamente del Consiglio o della Sezione.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta.

Per la tenuta dell'albo di cui all'articolo 131 lettera g), la prima Sezione delega un Comitato di tre suoi componenti contro i cui provvedimenti è ammesso ricorso alla stessa Sezione, e giudica senza la presenza dei componenti medesimi.

Art. 136.

Censori

Presso l'Ordine nazionale è istituito un Ufficio di censori, composto di tre membri.

I censori esercitano, per quanto riguarda l'attività del Consiglio nazionale, le funzioni previste dall'articolo 86 secondo comma.

I censori sono eletti dalle assemblee distrettuali, a norma dell'articolo 79, tra gli avvocati che siano iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori e che non abbiano mai riportato sanzioni disciplinari. Essi durano in carica sino alla elezione dei nuovi censori.

Le assemblee provvedono alla elezione di censori supplenti che abbiano gli stessi requisiti di quelli effettivi.

Art. 137.

Bilanci, spese e contributi

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni ed alla gestione finanziaria dell'Or-

dine, compilando annualmente, in adunanza generale, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Nei limiti necessari per coprire le spese di detta gestione, è autorizzato:

a) a imporre diritti sulle iscrizioni nell'albo speciale e su tutte le proprie decisioni, escluse quelle in materia disciplinare;

b) a determinare, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo;

c) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie.

Il Consiglio nazionale provvede al personale occorrente per la propria segreteria e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento.

Per la disciplina giuridica ed economica del personale del Consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

Art. 138.

Ricorsi contro le decisioni del Consiglio nazionale forense

Le decisioni della prima Sezione e della adunanza plenaria in materia disciplinare o di tenuta dell'albo sono comunicate all'Ufficio dei censori e notificate a mezzo di ufficiale giudiziario all'interessato ed al Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione, l'interessato, l'Ufficio dei censori ed il Procuratore generale possono ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, alle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Nel caso di annullamento con rinvio, competente a decidere è l'adunanza plenaria del Consiglio nazionale forense, la quale deve conformarsi alla decisione della Corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

È applicabile alle decisioni del Consiglio nazionale forense l'articolo 125 della presente legge.

TITOLO XI

DEGLI ONORARI E DELLE SPESE

Art. 139.

Criteri di determinazione degli onorari e delle competenze

I criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori in qualsiasi materia giudiziale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 140.

Verbali di conciliazione

I verbali di conciliazione tra i professionisti ed i loro clienti in materia di compensi professionali, intervenuti alla presenza del presidente dell'Ordine o di un consigliere da lui delegato, e sottoscritti anche dal medesimo, sono titoli esecutivi.

Essi sono depositati nella cancelleria del Tribunale locale, alla quale spetta il rilascio della copia in forma esecutiva.

Art. 141.

Giudizi definiti consensualmente

Quando un giudizio è definito mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti che li hanno conclusi sono solidalmente tenute al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese, di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio stesso durante gli ultimi tre anni siano tuttora creditori.

Art. 142.

Procedimento di liquidazione giudiziale

Tutte le norme stabilite dal codice di procedura civile e da leggi speciali per la liquidazione dei compensi dei professionisti legali si applicano anche ai compensi per affari stragiudiziali.

Salvi i casi di richiesta di provvedimento cautelare, il giudice non può in nessun caso giudicare su domanda attinente a compensi professionali, ove la parte interessata non abbia provveduto a richiedere e ad allegare agli atti del giudizio il parere del competente Consiglio dell'Ordine.

La liquidazione giudiziale di compensi professionali in misura non conforme al parere del Consiglio dell'Ordine, deve essere specificatamente motivata.

Art. 143.

Opposizione e liquidazione

Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali, il difensore dell'opponente deve comunicare immediatamente al Consiglio dell'Ordine copia dell'atto di opposizione: la trasgressione a questo dovere costituisce mancanza disciplinare.

Se il Consiglio reputa che sia il caso di sperimentare la conciliazione, convoca all'uopo il professionista interessato e i difensori in causa, che sono tenuti a presentarsi.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 144.

Patrocinatori legali

Restano salve le norme delle leggi speciali in materia di abilitazione all'esercizio del patrocinio davanti alle Preture e agli Uffici di conciliazione,

Art. 145.

Norme regolamentari

Il Governo provvederà all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge.

Le disposizioni di cui al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, rimangono in vigore, in

quanto applicabili, fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari. Fino a tale data restano altresì in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per la parte relativa alle modalità della convocazione e dello svolgimento dell'assemblea per la elezione del Consiglio dell'Ordine, nonché del procedimento elettorale.